

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

654° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 43
2 ^a - Giustizia	» 57
3 ^a - Affari esteri	» 59
4 ^a - Difesa	» 62
5 ^a - Bilancio	» 64
6 ^a - Finanze e tesoro	» 69
7 ^a - Istruzione	» 75
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 80
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 84
10 ^a - Industria	» 86
12 ^a - Igiene e sanità	» 88

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e Speciale infanzia	Pag. 5
3 ^a (Affari esteri) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 30
10 ^a (Industria) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	» 33

Commissione straordinaria

Diritti umani	Pag. 93
-------------------------	---------

Commissioni bicamerali

Consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa	Pag. 96
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 100

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	Pag.	102
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	104
Proedimenti d'accusa	»	106
 Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag.	108
 Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	111
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	114
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	121
<hr/>		
CONVOCAZIONI	Pag.	122

COMMISSIONI

2^a (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

15^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO*

Interviene il sottosegretario di Stato alle riforme istituzionali e devoluzione, Carrara.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3503) Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET, approvato dalla Camera dei deputati

(57) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia

(234) GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

(1029) MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia

(1342) TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia

(2495) LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori

(2683) ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet

(2762) NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori

(3398) SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito Internet

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre 2005.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale ed avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, a partire da quelli all'articolo 1.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.7 di cui è firmatario. Dopo aver ricordato che le innovazioni introdotte dall'articolo 1 nell'articolo 600-*bis* del codice penale si sostanziano essenzialmente nella previsione della pena congiunta, della reclusione e della multa in luogo della pena disgiunta prevista nel vigente secondo comma del predetto articolo 600-*bis*, nonché nell'elevazione dell'età del minore destinatario degli atti sessuali, richiama l'attenzione sulle conseguenze che la formulazione proposta nell'articolo 1 del disegno di legge potrebbe determinare nella concreta applicazione della novella, implicando la stessa il rischio di finire per sanzionare situazioni che andrebbero considerate nella sfera del lecito come, ad esempio, rapporti sessuali tra adolescenti consenzienti che dovrebbero rientrare nell'ambito della normale affettività. Andrebbe, in altri termini, fatto uno sforzo per definire meglio la fattispecie ed, in proposito, ritiene che si potrebbero aggiungere nel primo capoverso del nuovo secondo comma dell'articolo 600-*bis* dopo le parole «in cambio» le parole «non occasionale». In via alternativa, con riferimento alla previsione dell'ultimo capoverso, si potrebbe riferire l'attenuante ivi prevista anche al caso in cui la differenza di età tra l'autore del reato e il minore non superi i tre anni. Si tratta di proposte che, pur suscettibili di essere ulteriormente migliorate, meritano sostegno in quanto intendono evitare che una disciplina così rigorosa – anche in relazione a tutte le implicazioni che derivano dall'accertamento del reato, quali la non ammissione al patteggiamento e la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici – possa trovare applicazione per situazioni che, al più, interessano la sfera morale e pedagogica.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra brevemente l'emendamento 1.3 che modifica, riformulandolo nell'emendamento 1.3 (Testo 2). Si tratta di una proposta che, traducendo in norma alcune considerazioni svolte nel corso della discussione, mira ad evitare possibili letture vessatorie della norma in esame che, così come è formulata, potrebbe consentire di sanzionare penalmente condotte che dovrebbero rientrare invece nella sfera della normale affettività tra minori, come, ad esempio, il caso dell'offerta di una gita per il fine settimana o del regalo di un biglietto per un concerto ai quali seguono rapporti sessuali.

Il senatore GUBERT (*UDC*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore GUBETTI (*FI*), riferendosi alle proposte del senatore Fassone, se da un lato ritiene chiara la dizione di cui al secondo comma dell'articolo 600-*bis* come riscritto nell'articolo 1, giudica, invece, meritevole di approfondimento l'altra proposta che potrebbe essere favorevolmente considerata qualora la stessa si traducesse nella sola ipotesi in cui troverebbe applicazione l'attenuante di cui al nuovo ultimo comma dell'articolo 600-*bis*.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (*AN*) illustra quindi brevemente gli emendamenti 1.5 ed 1.6 che, rispettivamente, armonizzano la sanzione pecuniaria di cui al citato articolo 600-*bis* al disposto dell'articolo 24 del codice penale e rimodulano la sanzione in progressione alla gravità della fattispecie. Modifica peraltro l'emendamento 1.6 riformulandolo nell'emendamento 1.6 (Testo 2). Formula quindi un parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Riferendosi, in particolare, alle proposte e agli interventi dei senatori Fassone e Dalla Chiesa, non ritiene sussistere le preoccupazioni espresse anche perché l'espressione «in cambio di denaro o di altra utilità economica» è già oggi norma vigente e non sembra che da essa siano derivate incertezze applicative o iniquità. Quanto alla proposta di riscrivere l'attenuante di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 600-*bis*, ritiene che comunque il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento possa consentire al giudice, anche in relazione agli strumenti che sono previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, di tenere conto delle particolari situazioni e caratteristiche della fattispecie concreta sottoposta di volta in volta al suo esame.

Il senatore BUCCIERO (*AN*), relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori sui disegni di legge in titolo, dopo aver prospettato preliminarmente l'opportunità di circoscrivere le modifiche da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati ai soli profili maggiormente problematici – in modo tale da evitare un ampliamento eccessivo dei tempi di approvazione del provvedimento in questione durante la fase dell'esame in terza lettura- dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore Caruso sugli emendamenti inerenti all'articolo 1.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) modifica l'emendamento 1.1, riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Testo 2).

Il senatore GUBERT (*UDC*), dopo aver fatto proprio l'emendamento 1.2, dichiara di ritirare lo stesso.

Il senatore BOBBIO (*AN*) annuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario in ordine all'emendamento 1.3 (Testo 2),

sottolineando la necessità che la fattispecie penale contemplata all'articolo 1 del disegno di legge in titolo assurga a vero e proprio «argine», atto a fronteggiare i pericoli che incombono sui minori, per quel che concerne l'induzione alla prostituzione.

Fa presente, inoltre, che la dazione di utilità economica in cambio di prestazioni sessuali costituisce un comportamento riprovevole, caratterizzato da un turpe nesso sinallagmatico tra attività di meretricio del minore e, appunto, utilità concesse allo stesso.

In linea generale, sottolinea l'esigenza che il legislatore non disconosca l'irrinunciabile funzione pedagogica della norma penale, rinunciando a punire condotte offensive di beni giuridici qui considerati.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) annuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole all'emendamento 1.3 (Testo 2), evidenziando che nel caso di specie la sanzione penale deve essere incentrata soprattutto su finalità di tipo educativo, piuttosto che su scopi meramente punitivi.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), integrando la dichiarazione di voto favorevole testé effettuata dalla senatrice Baio Dossi, precisa che, nel caso in specie, occorre evitare un atteggiamento eccessivamente invasivo del diritto penale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) rileva brevemente che occorrerebbe ampliare l'ambito di applicabilità della fattispecie penale in questione, estendendola anche ai casi – piuttosto diffusi – di offerta di posti di lavoro, in cambio di prestazioni sessuali.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 1.3 (Testo 2) non è approvato. Risulta quindi respinto l'emendamento 1.4 mentre, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.5 e 1.6 (Testo 2).

Dopo che l'emendamento 1.7 è stato ritirato, posto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 2) risulta respinto. È quindi approvato l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra brevemente gli emendamenti 2.1 e 2.5 che si propongono di migliorare il testo dell'articolo in esame sotto il profilo del rafforzamento dell'interesse tutelato dalla norma. L'emendamento 2.1, in particolare, è finalizzato ad estendere la previsione sanzionatoria anche al caso di concorso nel confezionamento di materiale pornografico.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra brevemente gli emendamenti di cui è firmatario. Con l'occasione si dichiara in disaccordo con le conside-

razioni di ordine generale espresse in precedenza dal senatore Bobbio. Non ritiene infatti condivisibile la tesi da lui sostenuta per cui la sanzione penale nei casi in esame assolverebbe in modo prevalente ad una funzione pedagogica che è invece l'ultima tra quelle che possono venire in considerazione. Riferendosi all'emendamento 2.3 ritiene poi che la previsione nell'ipotesi ivi considerata della pena congiunta per il caso di cessione di materiale pornografico potrebbe risultare eccessiva in relazione ad alcune situazioni astrattamente riconducibili alla fattispecie tipica.

Segue quindi un breve intervento del senatore BOBBIO (AN) il quale replica al senatore Fassone ricordando che la funzione general-preventiva della sanzione penale – funzione da nessuno mai contestata – implica indiscutibilmente il carattere pedagogico della comminatoria penale.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) giudica opportuna la proposta contenuta nell'emendamento 2.1 in quanto utile a sanzionare possibili estrinsecazioni del fenomeno.

Il presidente RELATORE invita al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 2, formulando altrimenti un parere contrario. Quanto all'emendamento 2.1, ritiene che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento sia preferibile in quanto di maggiore ampiezza. Quanto invece agli emendamenti del senatore Fassone, da un lato, essi riflettono una valutazione del disvalore sociale di certe condotte diversa da quella sostenuta dalla maggioranza e, dall'altro, tali proposte intendono apportare una precisazione che può ritenersi superflua in quanto già desumibile dall'applicazione dei principi generali.

Il senatore BUCCIERO (AN), relatore per la Commissione speciale per l'infanzia ed i minori, dichiara di concordare, anche nel merito, con le considerazioni svolte dal presidente relatore Antonino Caruso.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore LEGNINI (DS-U) insiste per l'approvazione dell'emendamento 2.1 che merita sostegno in quanto riconduce nell'area sanzionata la più ampia gamma di situazioni che possono venire in rilievo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1, non è approvato.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira l'emendamento 2.2, che intendeva richiamare semplicemente l'attenzione su una asimmetria del testo.

Posto ai voti l'emendamento 2.3 non è approvato.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira quindi l'emendamento 2.4 logicamente connesso all'emendamento 2.3.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.5 che, posto ai voti, risulta respinto, mentre è approvato l'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

16^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3503) *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET*, approvato dalla Camera dei deputati

(57) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia*

(234) *GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

(1029) *MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia*

(1342) *TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*

(2495) *LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori*

(2683) *ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet*

(2762) NESSA. – *Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori*

(3398) SCALERA. – *Misure per la protezione dei minori in ambito Internet*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) ricorda che nell'odierna seduta pomeridiana è stato completato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) fa propri gli emendamenti 3.1 e .3.2, dandoli per illustrati.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), relatore per la Commissione giustizia sui disegni in titolo, invita il senatore Dalla Chiesa a ritirare gli emendamenti testé illustrati, precisando che, in caso contrario, il proprio avviso in ordine agli stessi sarà sfavorevole.

Dopo che il senatore BUCCIERO (AN), relatore per la Commissione infanzia sui provvedimenti in esame, e il ministro Stefania PRESTIGIACOMO hanno dichiarato di conformarsi al parere testé espresso dal presidente Caruso, le Commissioni riunite respingono con separate votazioni gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Posto ai voti viene approvato l'articolo 3.

Dopo che il senatore Bobbio ha aggiunto la propria firma all'emendamento 4.2, il presidente Antonino CARUSO (AN), su richiesta del ministro Stefania PRESTIGIACOMO, propone di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Convengono su tale proposta le Commissioni riunite.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN) illustra l'emendamento 5.1, volto a sopprimere l'articolo 5.

Dopo che tutti gli emendamenti (compreso l'emendamento aggiuntivo 5.0.1) sono stati dati per illustrati, il presidente relatore Antonino CARUSO (AN) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.1000, 5.3 – di contenuto identico all'emendamento 5.1 – e 5.0.1, manifestando invece il proprio avviso contrario sull'emendamento 5.4.

Il relatore BUCCIERO (*AN*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.1000, 5.3, formulando invece un parere negativo sugli emendamenti 5.4 e 5.0.1.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.1000, 5.3, formulando invece parere contrario sugli emendamenti 5.4 e 5.0.1.

Il senatore GUBERT (*UDC*) dichiara di far proprio l'emendamento 5.4.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) annuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.1000, 5.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1, di tenore identico agli emendamenti 5.2, 5.1000 e 5.3, con conseguente preclusione di tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti inerenti all'articolo 6.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara di far proprio l'emendamento 6.1, dandolo per illustrato.

Dopo che l'emendamento 6.2 è stato dato per illustrato, il presidente Antonino CARUSO (*AN*) invita il senatore Dalla Chiesa a ritirare l'emendamento 6.1, evidenziando come le esigenze di tutela sottese a tale proposta emendativa saranno adeguatamente prese in considerazione in sede di esame dell'articolo 12. Esprime poi il proprio avviso contrario sull'emendamento 6.2.

Dopo che il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ha ritirato l'emendamento 6.1, il relatore BUCCIERO (*AN*) esprime parere contrario sulla proposta emendativa 6.2, prospettando altresì l'opportunità di sopprimere la parola «prevalentemente» di cui all'articolo 6 comma 1 del disegno di legge in titolo, in quanto l'interdizione perpetua prevista in tale disposizione andrebbe opportunamente estesa anche a quegli uffici o servizi frequentati comunque da minori, sia pur non in prevalenza.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso il proprio avviso contrario sull'emendamento 6.2, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti viene quindi approvato l'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 7.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), dopo essersi soffermato brevemente sull'emendamento 7.1, illustra l'emendamento 7.2, evidenziando che lo stesso è volto a superare i dubbi interpretativi riscontrabili relativamente alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Il senatore BOBBIO (*AN*) rileva, relativamente all'emendamento 7.1, che il concetto giuridico di custodia comprende anche le situazioni temporanee e occasionali, sottolineando quindi che la precisazione contenuta nella sopracitata proposta emendativa risulta inutile.

Il presidente Antonino CARUSO (*AN*) invita il senatore Legnini a ritirare gli emendamenti 7.1 e 7.2, precisando che, se i fini perseguiti dagli stessi risultano condivisibili, appare comunque opportuno circoscrivere le modifiche da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati ai soli profili maggiormente critici, in modo tale da evitare un'eccessiva dilatazione dei tempi necessari per l'approvazione definitiva dell'articolato in esame.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 7.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 8.1, sottolineando l'opportunità di ampliare nei casi in questione il termine per la proposizione della querela, attesa la peculiare natura delle fattispecie criminose in esame e nella prospettiva di accrescere l'incisività dell'azione penale.

Il relatore Antonino CARUSO (*AN*) invita il senatore Legnini a ritirare l'emendamento 8.1, evidenziando che il termine di sei mesi previsto nei casi in questione dalla legislazione vigente risulta già superiore all'ordinario termine trimestrale, applicabile ai restanti casi di querela.

Avverte che in caso contrario il proprio parere sull'emendamento 8.1 deve intendersi negativo.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) insiste per la votazione dell'emendamento 8.1.

Dopo che il relatore BUCCIERO (*AN*) e il rappresentante del GOVERNO hanno dichiarato di conformarsi al parere contrario espresso dal presidente relatore Antonino Caruso, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 8.1.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 8.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 9, 10 e 11 si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), relatore per la Commissione giustizia, illustra gli emendamenti 12.1 e 12.2, evidenziando come l'articolo 12 intervenga sul comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n.134 del 2003, che esclude l'applicabilità del cosiddetto patteggiamento allargato per i reati indicati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* dello stesso codice di procedura penale, nonché nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale. L'articolo 12 amplia il catalogo dei reati rispetto ai quali è precluso il patteggiamento allargato inserendovi le più gravi fattispecie di delitti commessi in danno di minori, nonché le ipotesi delittuose di cui agli articoli 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (violenza sessuale aggravata), e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), qualora commesse in danno di minori. Il primo dei suoi emendamenti propone che l'accesso al patteggiamento allargato venga precluso anche nei casi di violenza sessuale commessi in danno di persone maggiorenni, mentre la seconda proposta emendativa, uniformando sempre il trattamento delle ipotesi di violenza sessuale commesse in danno di maggiorenni rispetto a quelle commesse in danno di minorenni, attribuisce però alla persona offesa la possibilità di consentire l'accesso al patteggiamento allargato.

Il senatore BOBBIO (AN) ritiene preferibile la prima delle soluzioni prospettate negli emendamenti del Presidente relatore, in quanto gli interessi che, nelle ipotesi considerate, vengono in rilievo sul piano sostanziale e su quello processuale non possono configurarsi come rientranti nella disponibilità della sola persona offesa.

Anche sotto il profilo politico la proposta contenuta nell'emendamento 12.1 gli appare più opportuna e convincente, consentendo la stessa di riflettere in modo netto sul piano processuale il giudizio di profondo disvalore che, ad avviso della sua parte politica, contraddistingue le condotte in esame.

Il senatore GUBETTI (FI) concorda con il senatore Bobbio ritenendo anch'egli preferibile la prima delle soluzioni prospettate dal Presidente relatore sulla problematica in questione, mentre la seconda gli appare pericolosa per le conseguenze che potrebbero alla stessa accompagnarsi in sede applicativa. Si pensi, ad esempio, al caso di minacce volte ad indurre la persona offesa a consentire il patteggiamento.

Anche il senatore ZICCONI (FI) condivide le considerazioni dei senatori Bobbio e Gubetti.

Nello stesso senso si esprime il senatore MONTICONE (Mar-DL-U).

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN) ritira quindi l'emendamento 12.2.

Dopo che il presidente relatore BUCCIERO (AN) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 12.1, posti separatamente ai voti, sono approvati tale emendamento, nonché l'articolo 12 come emendato.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 4, precedentemente accantonati e dispone altresì che tale esame venga suddiviso così da prendere in considerazione prima gli emendamenti all'articolo 4 relativi al nuovo articolo 600-*quater*.1 del codice penale e poi gli emendamenti relativi al nuovo articolo 600-*quater*.2 dello stesso codice.

Dopo che l'emendamento 4.1 è stato dato per illustrato, il presidente relatore BUCCIERO (AN) illustra l'emendamento 4.500 sottolineando peraltro la sua disponibilità a ritirarlo qualora venissero apportate alcune modifiche all'emendamento 4.2, così da recepire le ragioni ispiratrici della sua proposta emendativa.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 4.5, sottolinea come nell'affrontare i profili oggetto dell'articolo 4 le Commissioni riunite debbano valutare con attenzione il problema della individuazione del bene giuridico tutelato, evitando di correre il rischio che la sfera della punibilità venga a ricomprendere condotte che, magari senz'altro censurabili sul piano etico, non possono però giustificare l'applicazione della sanzione penale in quanto prive di una reale offensività.

Il senatore ZICCONI (FI) concorda con l'esigenza già evidenziata dal senatore Dalla Chiesa di una chiara individuazione del bene oggetto di tutela nell'ipotesi considerata nel nuovo articolo 600-*quater*.1, essendo altrimenti evidenti gli inconvenienti e le problematiche che la mancanza di un adeguato approfondimento sul punto potrebbe determinare in fase di applicazione della nuova normativa.

Il senatore CALLEGARO (UDC) illustrando l'emendamento 4.6, si dichiara disponibile a ritirarlo qualora l'emendamento 4.2 prevedesse non una diminuzione della pena nella misura rigida di un terzo ma, in modo più elastico, in misura non eccedente un terzo.

Evidenzia, poi, che nel caso di specie il bene tutelato si incentra sulla protezione dell'immagine del minore considerata in generale, a prescindere dalla riconducibilità delle immagini pornografiche ad uno specifico individuo. Anche l'immagine virtuale, infatti, può rafforzare in taluni individui le turpi tendenze alla pedofilia ed è conseguentemente opportuno sanzionare penalmente tali situazioni.

Il senatore LEGNINI (DS-U) dà per illustrati gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 4.2, sottolinea come la finalità sottesa al nuovo articolo 604-*quater*.1 del codice penale – che, con una diversa formulazione, egli propone di conservare – sia quella di sanzionare condotte la cui minore lesività è soltanto apparente in quanto frutto della scaltrezza e degli espedienti tecnici utilizzati da chi ne è responsabile, circostanze queste che però non possono indurre il legislatore a negare la rilevanza penale delle condotte medesime.

Dopo ulteriori interventi del senatore GUBERT (UDC) – che ritiene indispensabile riflettere su un opportuno adeguamento della formulazione del nuovo articolo 604-*quater*.1 – del senatore MUGNAI (AN) – ad avviso del quale è necessario riflettere anche sulle implicazioni legate all'uso di immagini totalmente virtuali – nonché dei senatore BOBBIO (AN) e GUBETTI (FI), il presidente Antonino CARUSO (AN) dispone nuovamente l'accantonamento degli emendamenti 4.1, 4.500, nonché degli altri emendamenti all'articolo 4 relativi al nuovo articolo 600-*quater*.1 del codice penale, ritenendo che nella prossima seduta sarà possibile, alla luce degli spunti emersi nel corso della discussione, sottoporre alla Commissione una nuova formulazione dell'articolo in questione

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi alla seconda parte dell'articolo 4 e in particolare al capoverso «articolo 600-*quater*.2», inerente ai casi di non punibilità.

Il senatore GUBETTI (FI) e il senatore BOBBIO (AN) dichiarano di apporre la propria firma all'emendamento 4.7.

Dopo che gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, – fra loro di contenuto identico e volti a sopprimere il nuovo articolo 600 – *quater*.2 del codice penale – nonché gli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.15, sono stati illustrati, il ministro Stefania PRESTIGIACOMO prende la parola, precisando che i casi di non punibilità previsti dal primo comma del nuovo articolo 600-*quater*.2 si giustificano sia alla stregua della circostanza dell'avvenuto raggiungimento da parte del minore, dell'età del consenso sessuale, valutata ai sensi dell'articolo 609-*quater* primo e secondo comma del codice penale, sia alla luce del fatto che nelle ipotesi in questione il materiale rimane nella esclusiva disponibilità del minore medesimo non essendo destinato alla diffusione o alla cessione. L'oratrice sottolinea l'opportunità di escludere la sanzionabilità penale di tali fattispecie, atteso che le stesse si configurano come vere e proprie «ragazzate», prive di qualsivoglia rilievo sotto il profilo penalistico; in questa prospettiva sottolinea come appaiono convincenti – qualora le Commissioni riunite non intendano confermare il testo proposto dall'altro ramo del Parlamento sul punto – le proposte di riformulazione del primo comma dell'articolo 600 – *quater*.2 contenute negli emendamenti 4.13 e 4.14.

Il presidente relatore BUCCIERO (AN) dichiara di non condividere le considerazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, ricordando che nella seduta del 5 ottobre 2005 era stato sottoposto all'attenzione dei commissari un caso giudiziario attinente la pornografia minorile e, in particolare, quello concernente la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni dell'Umbria in data 31 dicembre 2003, in base alla quale non sono stati ritenuti ravvisabili i delitti di pornografia minorile a carico di un minorenni che, con il consenso della compagna anch'essa minorenni, aveva registrato con una videocamera i loro atti sessuali allo scopo di rafforzare il reciproco legame attraverso una «prova d'amore». Il Tribunale nel caso di specie ha ravvisato esclusivamente i delitti di minaccia e di diffamazione a carico del minorenni in questione che aveva utilizzato i sopracitati filmati quali strumenti di ricatto nei confronti della sua compagna, allo scopo di indurre la stessa a desistere dalla sua intenzione di porre fine alla relazione amorosa. Tale caso giudiziario conferma che spesso le immagini pornografiche raffiguranti un minore e detenute da altro soggetto minorenni possono essere utilizzate per finalità di ricatto.

Il senatore GUBETTI (FI) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal relatore Bucciero, evidenziando che qualora un diciottenne detenga immagini che raffigurino un sedicenne viene punito gravemente, viceversa qualora un diciassettenne detenga immagini pornografiche di un sedicenne, allo stesso non si applica alcuna sanzione. È evidente che tale situazione determina una iniquità, atteso che a tutela dei minori sono già previste apposite norme processuali.

Peraltro va sottolineato che al minore non può essere riconosciuta l'idoneità a prestare il proprio valido consenso per rappresentazioni pornografiche del proprio corpo, essendo possibile per lo stesso esclusivamente prestare il consenso al compimento di atti sessuali (qualora sia in possesso di determinati requisiti). Tale impostazione è peraltro confermata anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia relativa alla vendita dei bambini, alla prostituzione, ratificata in Italia con la legge n. 46 del 2001.

Il senatore ZICCONI (FI) ritiene condivisibile la disciplina contemplata all'articolo 4, capoverso articolo 600-*quater*.2, del disegno di legge n. 3503, considerando inopportuna qualsivoglia ipotesi di modifica dello stesso.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN) sottolinea che la fattispecie prevista al capoverso articolo 600-*quater*.2, dell'articolo 4 risulta del tutto incongrua e non condivisibile, in quanto alla stregua di tale disciplina non è punibile l'adulto che produce materiale pornografico che rappresenti un minore, prodotto con il consenso del medesimo. Raccomanda pertanto la soppressione di tale previsione.

Il presidente relatore BUCCIERO (AN) esprime parere favorevole sugli emendamenti soppressivi del nuovo articolo 600 – *quater.2* del codice penale e parere contrario sugli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.15.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.13 e 4.14, si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.15, ed esprime infine parere contrario sugli emendamenti volti a sopprimere il nuovo articolo 600 – *quater.2*.

Il senatore BOBBIO (AN) ritiene condivisibili le proposte soppressive del nuovo articolo 600-*quater. 2*, proposto nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di una disposizione che implica concretamente il rischio di legittimare condotte la cui pericolosità appare invece evidente.

Il senatore MUGNAI (AN) si dichiara d'accordo con la proposta di sopprimere l'articolo 600-*quater.2* in quanto la formulazione dello stesso gli appare non convincente e suscettibile di consentire interpretazioni che andrebbero al di là dell'esigenza di evitare la punibilità di condotte inoffensive nell'ambito considerato.

Seguono brevi interventi del senatore LEGNINI (DS-U) – che ritiene anch'egli preferibile la soppressione dell'articolo 600-*quater. 2*, ritenendo che le disposizioni di parte generale del codice penale consentano di evitare l'applicazione della disposizione richiamata nel medesimo articolo a condotte inoffensive e pertanto non meritevoli di sanzione – del senatore GUBERT (UDC) – che si pronuncia anch'egli a favore della soppressione del nuovo articolo 600-*quater.2* – del senatore MONTICONE (Mar-DL-U) – che si esprime nello stesso senso – del senatore CALLEGARO (UDC), infine, che raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.14 e 4.15 in quanto gli stessi gli appaiono suscettibili di individuare un adeguato punto di equilibrio della materia considerata.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 4.7, di contenuto identico agli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12..

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.15.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3503

Art. 1.

1.1

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «compie atti aessuali con un minore»
inserire le seguenti: «dedito alla prostituzione».*

1.2

CALLEGARO, GUBERT

*Al comma 1, sostituire le parole: «in cambio» con le seguenti: «con
scambio».*

1.3 (Testo 2)

DALLA CHIESA

*Al comma 1, sostituire le parole: «o di altra utilità economica» con le
seguenti: «o di altri beni».*

1.4

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «da sei mesi a tre anni» sostituire la
parola: «e» con la seguente: «o».*

1.5

CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 600-bis ivi richiamato, sostituire la parola: «6.000» con l'altra: «5.164».

1.6 (Testo 2)

CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 600-bis i ivi richiamato, sostituire le parole: «la pena è aumentata in misura non superiore ai due terzi» con le altre: «si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

1.7

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «è aumentata in misura non superiore a due terzi» con le seguenti: «di cui al comma che precede è applicata congiuntamente».

1.1 (Testo 2)

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Se la differenza di età fra i soggetti non superiore a tre anni si applica la pena della reclusione o della multa ridotta ad un terzo a due terzi».

Art. 2.**2.1**

LEGNINI, CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «utilizzando» con le seguenti: «avvalendosi anche indirettamente di» e dopo la parola: «pornografico» inserire le altre: «e ne concorre al suo confezionamento».

2.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «ovvero» inserire le seguenti: «costringe o».

2.3

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole: «fino a tre anni» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

2.4

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: «è aumentata in misura non eccedente i due terzi» con le seguenti: «della reclusione e della multa si applica congiuntamente».

2.5

LEGNINI, CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d) dopo le parole: «ingente quantità» aggiungere le seguenti: «o si persegua uno scopo di profitto anche occasionale».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3503

Art. 3.

3.1

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA

Al comma 1, capoverso art. 600-quater, al primo comma sopprimere la parola: «consapevolmente» e al secondo comma, dopo la parole: «di ingente quantità» aggiungere le seguenti: «o se si persegua uno scopo di profitto anche occasionale».

3.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA

Al comma 1, capoverso art. 600-quater, primo comma, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

Art. 4.

4.1

MONTALCINI, DE ZULUETA

Sopprimere l'articolo.

4.500

BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

Dopo l'articolo 528, del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 528-bis

Chiunque produca, commercializzi, ponga in circolazione, distribuisca o comunque metta a disposizione di un'altra persona, anche a titolo gratuito, materiale pornografico composto da disegni, cartoni animati, immagini virtuali realizzate anche con l'utilizzo di elaborazioni grafiche, fotografie o filmati, che rappresentano bambini o adolescenti, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.000"».

4.2

CARUSO, BOBBIO

Al comma 1, all'articolo 600-quater.1 ivi richiamato, al primo comma, sostituire le parole da: «rappresenta» alla fine, con le seguenti: «contiene o è costituito da immagini virtuali raffiguranti minori degli anni diciotto le quali, prodotte con qualsiasi processo di realizzazione grafica, facciano apparire come reali persone e situazioni non effettivamente esistenti, ma la pena è diminuita di un terzo».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma.

4.3

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 600-quater.1, primo comma, dopo le parole: «immagini di minori degli anni diciotto» inserire le seguenti: «a contenuto sessuale».

4.4

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 600-quater.1, al primo comma, le parole: «di minori» sono sostituite con le seguenti: «che raffigurano minori».

4.5

DALLA CHIESA

Al comma 1, all'articolo 600-quater, ivi inserito, dopo le parole: «o parti di esse», inserire le seguenti: «a condizione che le immagini si riferiscano a condotte potenzialmente o attualmente lesive della personalità di un minore».

4.6

CALLEGARO, EUFEMI

Al comma 1 sostituire le parole: «ma la pena è diminuita di un terzo», con le seguenti: «ma la pena è diminuita al massimo di un terzo».

4.7

CARUSO, GUBETTI, BOBBIO

Al comma 1, l'articolo 600-quater.2 ivi richiamato è soppresso.

4.8

LEGNINI, CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 600-quater.2».

4.9

CALLEGARO, EUFEMI

Sopprimere l'articolo 600-quater.2. (casi di non punibilità)

4.10

MONTICONE, BAIO DOSSI

Sopprimere l'«Art. 600-quater.2. del codice penale così come inserito dal comma 1 dell'articolo.

4.11

CICCANTI

Al comma 1, sopprimere l'«Art. 600-quater.2. Casi di non punibilità» ivi richiamato.

4.12

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al primo comma, abrogare i capoversi quarto e quinto e, precisamente, le parole da: «Art. 600-quater.2» a «superiore a tre anni».

4.13

BIANCONI

Sostituire il capoverso «600-quater.2», con il seguente:

«Art. 600-quater.2. (Casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma e 600-quater.1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati».

4.14

CALLEGARO, EUFEMI

Sostituire il primo comma dell'art. 600-quater.2. (Casi di non punibilità), con il seguente:

«Art. 600-quater.2. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo

comma e 600-*quater*.1, primo comma, in assenza di scambio di denaro o di altra utilità, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.

Non si applica la previsione di cui al primo comma nel caso in cui il materiale dopo la produzione venga divulgato».

4.15

CALLEGARO, EUFEMI

*Sopprimere il secondo comma dell'art. 600-*quater*.2. da «Non è altresì punibile...» sino a: «...non è superiore a tre anni».*

Art. 5.

5.1000

BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

5.1

CARUSO Antonino

Sopprimere l'articolo.

5.2

LEVI MONTALCINI, DE ZULUETA

Sopprimere l'articolo.

5.3

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.4

CALLEGARO, GUBERT

All'articolo 5, sostituire le parole: «chiunque partecipa», con le seguenti: «chiunque compie».

5.0.1

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, alla lettera d), dopo le parole: "600-*quinqüies*", aggiungere le seguenti: "primo comma"».

Art. 6.**6.1**

LEVI MONTALCINI, DE ZULUETA, DALLA CHIESA

*All'articolo 6, sopprimere le seguenti parole: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura civile».**Conseguentemente, modificare l'articolo 444, comma 1-bis del Codice di procedura penale aggiungendo le seguenti parole: «Sono esclusi dall'applicazione della pena su richiesta della parti i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-*quinqüies*, e quelli di cui agli articoli 609-bis e 609-quater».*

6.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, LEGNINI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «in ogni caso», con le seguenti: «se l'autore del fatto era maggiorenne».

Art. 7.**7.1**

LEGNINI, CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), dopo la parola: «custodia», aggiungere le seguenti: «anche temporanea e occasionale».

7.2

LEGNINI, CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: «con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione», con le parole: «abusando della sua posizione».

Art. 8.**8.1**

LEGNINI, CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 609-*septies*, secondo comma, del codice penale sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "un anno"».

Art. 12.

12.1

CARUSO Antonino

Al comma 1, sopprimere le parole: «se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18».

12.2

CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire le parole: «se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18» con le altre: «a meno che la persona offesa non vi consenta».

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

7^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3473) Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente MULAS (AN), relatore per la 13^a Commissione, evidenzia che il disegno di legge in titolo ha lo scopo di istituire una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. Tale iniziativa ha la finalità sia di prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma prospicienti le coste italiane, sia di conformarsi ad atti legislativi assunti da altri stati rivieraschi che hanno istituito proprie zone di interesse particolare, a tutela dell'ambiente e della pesca. A tale riguardo, si fa presente che la Francia ha provveduto a legiferare sulla materia, prima di giungere alla conclusione degli accordi con gli stati rivieraschi e prospicienti.

Nell'ambito del disegno di legge in titolo, si fa espresso riferimento al mare territoriale ed alla piattaforma territoriale; con la prima espressione si intende la zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. L'estensione del mare territoriale è pari ad un massimo di 12 miglia marine dalla costa. Per piattaforma territoriale, invece, si intende quella parte del suolo marino contigua alle coste che co-

stituisce un naturale prolungamento delle stesse, mantenendosi ad una profondità costante di circa 200 metri.

Il provvedimento, composto da due articoli – recanti, rispettivamente, l'istituzione di zone di protezione ecologica e l'applicazione della normativa all'interno di queste zone – consente una parziale attuazione dell'istituto costituito dalla zona economica esclusiva, previsto dalla Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 a cui l'Italia ha aderito.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*), relatore per la 3^a Commissione, ricorda che il disegno di legge in esame è finalizzato ad istituire zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. Al largo delle coste italiane è molto alto il rischio di catastrofi ecologiche dovute sia a scarichi volontari di sostanze inquinanti da parte di navi mercantili sia ad incidenti di navigazione.

Il diritto internazionale del mare, ed in particolare la Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (di cui l'Italia è parte), prevede il diritto degli Stati costieri di istituire le cosiddette zone economiche esclusive e, al loro interno, zone di gestione delle risorse biologiche o di gestione della protezione dell'ambiente marino.

Il provvedimento in esame è teso a realizzare una parziale attuazione di queste previsioni, e vuole anche corrispondere ad atti legislativi analoghi adottati da diversi Stati rivieraschi che hanno istituito di recente zone di particolare interesse a scopo di tutela ambientale. È il caso della Francia, che con la legge 2003-306 del 15 aprile 2003 ha creato una zona di protezione ecologica che si estende un miglio nautico oltre il limite del mare territoriale, evitando di istituire una zona economica esclusiva (come la Convenzione di Montego Bay consente di fare), ma stabilendo una zona entro la quale si esercitano solo alcune delle competenze che spetterebbero dentro una zona economica esclusiva.

È evidente che se l'Italia non procedesse ad approvare una misura analoga, oltre che porsi in una posizione negoziale debole nella prospettiva della stipula di futuri accordi bilaterali di definizione delle zone di influenza, correrebbe il serio rischio determinato dalle navi che sceglierebbero di navigare sul versante italiano per essere immuni dall'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato costiero che ha già invece adottato misure per la protezione dell'ambiente marino.

Il testo licenziato dalla Camera, con le modifiche apportate al testo originario in ordine alla necessità di renderlo maggiormente conforme al diritto internazionale e alle previsioni della Convenzione di Montego Bay, prevede, all'articolo 1, l'autorizzazione all'istituzione di zone di protezione ecologica, alla quale si dovrebbe provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da notificare agli Stati interessati, le cui coste cioè sono adiacenti od opposte a quelle italiane, secondo le regole di condotta previste dal diritto internazionale. I limiti esterni delle zone vengono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati e, fino alla data di entrata in vigore

di tali accordi, i limiti della zone italiane vengono fissati dalla linea di equidistanza tra le linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato estero adiacente. L'articolo 2 stabilisce che l'Italia, nelle zone istituite, esercita la propria giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio storico e archeologico, e che le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione Europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia si applicano anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera sia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino che in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché le attività connesse alla protezione dell'ambiente marino sono già svolte dai soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza; raccomanda pertanto una sua sollecita definizione.

Il presidente MULAS (AN) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di domani, giovedì 17 novembre 2005.

La Commissione conviene.

Il presidente MULAS (AN), poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, invita il rappresentante del Governo a prendere la parola.

Il sottosegretario TORTOLI auspica che il disegno di legge in titolo, così come approvato per effetto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, possa completare il più rapidamente possibile il suo *iter*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONI 10^a e 14^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (n. 13)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, del progetto di atto comunitario)

Il relatore per la 10^a Commissione MUGNAI (AN) rileva preliminarmente che la proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno dell'Unione, approvata dalla Commissione Europea, ha alimentato un vivo dibattito tra chi in essa coglie le opportunità di sviluppo indotte da una maggior concorrenza e chi, per contro, individua nei mutamenti normativi ivi proposti un indebolimento complessivo del modello sociale europeo. Già il Consiglio europeo, nel marzo 2005 ha rilevato che la stesura attuale della proposta di direttiva non risponde pienamente alle esigenze poste dal congiunto obiettivo di promuovere la crescita e l'occupazione e di rafforzare la competitività, osservando pertanto che la originaria proposta *Bolkestein* si presenta inevitabilmente destinata a ricevere modifiche.

Precisa che tale proposta si iscrive nel più ampio processo di riforme avviato dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, con l'obiettivo di stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento ai prestatori di servizi ed alla libera circolazione di servizi tra Stati membri e che, nello stesso anno, è stata definita la Strategia per i servizi attraverso il cosiddetto approccio orizzontale, tale da coinvolgere tutti i settori dell'economia legati ai servizi da realizzarsi, in un primo tempo, con un inventario delle difficoltà che impedissero il regolare funziona-

mento mercato interno dei servizi e successivamente con l'elaborazione di un unitario strumento normativo.

In sostanza, obiettivo precipuo della proposta è la definizione di un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilirsi dei prestatori dei servizi fra gli Stati membri, garantendo nel contempo ai prestatori ed ai destinatari dei servizi la sicurezza giuridica necessaria all'esercizio di queste due fondamentali libertà previste dal trattato.

Secondo l'approccio orizzontale, un ampio spettro di attività diverrebbe oggetto di applicazione della nuova disciplina, come i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di prova, i servizi di manutenzione, i servizi di sicurezza degli uffici, i servizi pubblicitari e di assunzione, i servizi di consulenza giuridica e fiscale, i servizi del settore immobiliare, i servizi nel settore degli agenti di commercio, nel settore della sicurezza e del turismo.

Secondo alcune stime della Commissione tale insieme di attività rileva circa per il 50 per cento del PIL dell'Unione ed impiega il 60 per cento della sua forza lavoro.

In particolare, la proposta si riferisce ai servizi forniti ai consumatori ed alle imprese, ad eccezione di quelli prestati direttamente dalle autorità pubbliche a titolo gratuito per adempiere ai loro obblighi sociali, culturali educativi e giuridici, nonché dei servizi già contemplati da normative comunitarie specifiche, come i servizi finanziari, le telecomunicazioni e i trasporti.

Richiama in proposito la giurisprudenza comunitaria, che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva i cosiddetti servizi di interesse generale, risultando, invece, ricompresi i servizi d'interesse economico a carattere generale.

La disciplina recata dalla proposta di direttiva investe due distinti profili: la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la circolazione dei servizi. Viene infatti prevista una semplificazione delle procedure e la creazione di uno sportello unico onde assicurare altresì un diritto all'informazione per gli erogatori e i destinatari dei servizi.

Con riguardo alla circolazione dei servizi, si sofferma sul principio del paese di origine, contemplato dall'articolo 16, che fa riferimento al caso in cui i prestatori rendano un servizio transfrontaliero, senza tuttavia essersi stabiliti nel Paese destinatario del servizio, disponendo che siffatti prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello stato membro d'origine. Gli Stati membri destinatari del servizio non possono infatti respingere la libera circolazione di servizi resi dal prestatore stabilito in altro stato membro (ad esempio richiedendo lo stabilimento nel proprio territorio od altre condizioni espressamente indicate e vietate dal citato art. 16).

L'applicazione del principio riceve peraltro alcune deroghe assai significative al successivo articolo 17, in quanto non si applica, tra l'altro, ai servizi postali, dell'energia elettrica, di distribuzione dell'acqua, di distacco dei lavoratori e del trattamento dei dati a carattere personale.

Richiama poi l'attenzione sull'articolo 23, relativo all'assunzione degli oneri finanziari per le cure sanitarie sostenute dal paziente in uno stato membro diverso dal proprio: per le cure non ospedaliere il rimborso è a cura dello Stato d'origine, ai livelli e secondo le tariffe ivi abitualmente rimborsate, mentre per le cure ospedaliere lo Stato di origine può richiedere un'autorizzazione, da concedersi in ogni caso quando le cure non possano esservi prestate entro un termine accettabile tenuto conto delle condizioni di salute del paziente.

Ritiene inoltre di particolare importanza le disposizioni relative al cosiddetto distacco dei lavoratori, in quanto allo scopo di facilitare la libera circolazione dei servizi e l'attuazione della nota direttiva 96/71/CE, la proposta chiarisce la suddivisione dei compiti tra Paese di origine e Stato membro in cui avviene il distacco, nonché le modalità inerenti alle procedure amministrative di controllo.

Altro aspetto – prosegue il relatore – di estremo rilievo della proposta di direttiva, riguarda l'armonizzazione mirata, volta a consentire la tutela dell'interesse generale in determinati settori nei quali un'eccessiva disparità dei livelli di tutela – in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori – comprometterebbe la fiducia reciproca indispensabile all'accettazione dell'altro principio del paese di origine. Alla politica dell'armonizzazione mirata si ricollega direttamente l'istituzione di sportelli unici funzionali alla semplificazione delle pratiche amministrative e l'eliminazione di alcune prescrizioni per i fornitori di servizi.

Nel ricordare che sulla proposta si sono innestate forti dispute sulla portata dei cambiamenti implicati, si sofferma in particolare sul campo di applicazione della proposta medesima, per il quale si discute possano rientrarvi i servizi di interesse economico generale, intendendosi per tali sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Secondo taluni, anche tali servizi potrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva ove per contropartita economica del servizio prestato si consideri anche la tassa pagata dai contribuenti per la fruizione di alcuni servizi pubblici. Per la tesi contraria, richiama il giudizio espresso dal *Bundesrat* tedesco, il quale ha sottolineato, che la fornitura di servizi di interesse generale debba rimanere di competenza degli Stati membri.

Richiama poi l'articolo 16, in base al quale lo Stato membro è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca tali servizi all'interno di altro Stato membro. Più precisamente, un fornitore di servizi è soggetto soltanto alla legge del Paese nel quale ha sede legale; gli altri Stati membri non possono limitare i servizi di un fornitore stabilito in un altro stato membro. Al riguardo, la Commissione europea ha precisato che l'applicazione del principio del paese di origine può garantire la libera circolazione dei servizi, pur consentendo la coesistenza pluralista dei regimi giuridici degli Stati membri con le loro specificità e particolarità, le quali non potranno, tuttavia, essere utilizzate per imporre restrizioni ai servizi di un prestatore

stabilito in un altro degli Stati membri. Difatti, chi si oppone alla direttiva sostiene che il principio del paese di origine importi rinunzia alla pratica dell'armonizzazione, di particolare rilievo dopo l'ingresso nell'unione di dieci nuovi Stati membri e deroghe all'articolo 50 del Trattato istitutivo, in base al quale il fornitore di servizi può esercitare a titolo temporaneo la propria attività nel paese in cui fornisce la prestazione, alle stesse condizioni (cosiddette condizioni di reciprocità) che questo Paese pratica alle imprese nazionali.

Occorrerebbe valutare, a suo avviso, se tale principio non possa finire per destrutturare la tutela dei diritti dei lavoratori dell'Unione, agevolando lo spostamento delle imprese dalle proprie sedi di origine verso i Paesi a più debole protezione sociale e del lavoro ed innescando, così, meccanismi di *dumping* sociale.

Ritiene altresì che nel corso dell'esame occorrerebbe soffermarsi con particolare attenzione su tale aspetto ed approfondire altresì in quale misura la normativa proposta potrebbe incidere sui servizi che presentano particolare rilevanza per la natura della prestazione o dei destinatari. Si tratta infatti di stabilire se determinate attività economiche, che caratterizzano spesso i nostri modelli di società, siano meritevoli di essere parzialmente, o totalmente, sottratte alla disciplina generale proposta e, quindi, soggette ad una completa liberalizzazione. Del resto, osserva che la Francia ha dichiarato che l'interesse generale dell'Unione non è il *dumping* sociale e che sulla stessa linea si collocano la Germania ed il Belgio, mentre la Svezia ha da sempre dichiarato che vi sono delle parti della proposta che meritano interesse, ma che sono troppe le controversie implicate.

Ricorda altresì che grazie al Governo britannico si è aperto un ampio dibattito nella forma di una consultazione di rappresentanti degli interessi della società, all'esito del quale, nel pieno favore per la liberalizzazione del mercato dei servizi, nonché verso il principio del paese di origine, si è manifestata l'esigenza di maggiore chiarezza circa l'esclusione dall'applicazione della direttiva di servizi coperti dalla tassazione nazionale, nonché di quelli sanitari e pubblici. Si chiede, inoltre, che la nuova disciplina dei servizi comunque non vada ad incidere sull'applicazione della legge penale inglese né sulla politica dell'immigrazione o della sicurezza sociale, così come mantenga elevati gli standard di protezione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente.

Richiama poi il progetto di relazione reso dalla relatrice presso la Commissione per il mercato interno, Evelyne Gebhart, che costituisce il primo progetto che pone dei precisi emendamenti alla originaria proposta di direttiva. Riguardo al campo di applicazione, tale progetto sottolinea l'esigenza di definire in modo chiaro ed inequivocabile i servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e viene proposta, pertanto, l'esclusione esplicita dei servizi di interesse generale e l'esclusione dall'applicazione dei servizi garantiti o finanziati, in tutto o in parte, da uno Stato membro o da autorità regionali o locali per assicurare un interesse pubblico, servizi sanitari e sociali ed altre prestazioni sociali e di as-

sistenza pubblica, servizi nel settore dell'istruzione e della cultura, servizi audiovisivi.

Il progetto prevede altresì la sostituzione del termine Paese di origine con quella di riconoscimento reciproco: ne consegue, a suo avviso, che del controllo sulle attività sia responsabile il Paese di destinazione e non quello di origine, come previsto dalla proposta di direttiva. Il principio del riconoscimento reciproco si applicherebbe alle imprese, ai servizi ed ai consumatori, espressamente indicati nei due allegati prodotti in calce al progetto di relazione.

Vi è, inoltre, la possibilità per il Paese di destinazione di opporsi, in determinati casi tassativamente previsti, alla fornitura di un servizio da parte di prestatore stabilito in altro Stato membro e una previsione di carattere generale secondo cui la nuova disciplina non verrebbe ad applicarsi ai settori di servizi disciplinati da direttive settoriali, né pregiudicherebbe l'applicazione di altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Il relatore per la 14^a Commissione GRECO (*FI*), dopo aver premesso che il provvedimento in esame costituisce, allo stato, una mera proposta di direttiva, osserva che secondo la Commissione europea, il settore dei servizi, in tutte le sue articolazioni determina quasi il 70 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione Europea. Si tratta pertanto di un comparto di grande interesse nell'ambito del processo di riforme economiche avviato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000, finalizzato a rendere entro il 2010 l'economia e la crescita dell'Unione europea la più dinamica e competitiva del mondo.

In tale contesto, i Capi di Stato e di Governo, a conclusione del Consiglio europeo del 2000, hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare una strategia volta ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e la Commissione, presieduta da Romano Prodi, il 13 gennaio 2004 ha presentato la proposta in esame, che porta il nome dell'allora Commissario per il mercato interno Fritz Bolkestein.

Allo stato, gli ostacoli allo sviluppo delle attività di servizi tra gli Stati membri sono legati a due tipi di situazioni: a quella dei prestatori di servizi di uno Stato che desiderano stabilirsi in un altro Stato per svolgere la loro attività e a quella di quei prestatori che intendono soltanto spostarsi temporaneamente dal proprio Stato ad altro Stato membro per fornire un servizio senza doversi in esso stabilire.

La proposta indica un quadro giuridico che elimina gli ostacoli alla libertà di stabilirsi dei prestatori di servizi e alla libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, garantendo nel contempo ai prestatori e ai destinatari dei servizi la sicurezza giuridica necessaria all'esercizio di queste due fondamentali libertà previste dal Trattato.

La proposta in esame consiste di 7 Capi e 47 articoli, tra cui in particolare l'articolo 16, che prevede il principio del Paese d'origine, con riferimento alla sola libera circolazione dei servizi e, quindi, ai soli spostamenti temporanei, e l'articolo 17 sulle relative deroghe che, fra l'altro,

comprendono i servizi di interesse generale, quali quelli postali, energetici e idrici.

Nel richiamare l'attenzione sulla difficoltà di conciliare la valenza primaria della crescita economica che l'Unione europea intende perseguire, anche con la liberalizzazione del mercato interno, con l'esigenza di assicurare gli Stati nazionali da eventuali ripercussioni negative sui livelli di tutela dei lavoratori e dei livelli occupazionali di ciascuno Stato membro e, quindi, dal rischio di incorrere nel fenomeno che va sotto il nome di «*dumping* sociale», ricorda che le maggiori critiche e le principali proposte di modifica, emerse sino ad oggi riguardano il principio del Paesi d'origine e il campo di applicazione della nuova disciplina che, per la sua ampiezza, si teme possa investire i servizi di interesse generale.

Fa osservare, che ai sensi dell'articolo 4 della proposta, per servizi si intende ogni attività economica che, secondo l'articolo 50 del Trattato istitutivo delle Comunità europee si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di controparte economica: pertanto, l'oggetto delle proposte sono tutte le attività di servizi di carattere economico, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 2, quali i servizi finanziari, le comunicazioni elettroniche, i trasporti, il settore fiscale.

Secondo l'approccio orizzontale il quadro generale della proposta investirebbe uno spettro molto ampio di attività: servizi di consulenza manageriale e gestionale; di certificazione e di prova; di manutenzione; di sicurezza degli uffici; nel campo della pubblicità; di assunzione, comprese le agenzie di lavoro interinale; di consulenza giuridica e fiscale; del settore immobiliare, compresi i servizi di costruzione e di architettura; di distribuzione; di organizzazione di fiere; di noleggio di automobili; gli agenti commerciali; i servizi di sicurezza; nel settore turistico; audiovisivi; centri sportivi o connessi alla salute.

Un insieme di attività che, secondo la stima della Commissione, rappresenterebbe il 50 per cento di quel 70 per cento del PIL dell'Unione europea sopraddeito ed impiegherebbe il 60 per cento della sua forza lavoro.

Segnala poi che, secondo la giurisprudenza comunitaria, sarebbero esclusi alcuni servizi di interesse generale, quali l'educazione e la giustizia, ma non sarebbero esclusi i servizi di interesse economico generale, come la sanità.

Relativamente al principio del Paese di origine, valido soltanto nel caso in cui i prestatori rendano un servizio transfrontaliero senza stabilirsi nel Paese destinatario del servizio stesso – rileva che esso comporterebbe che siffatti prestatori sarebbero soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine, responsabile dei controlli.

Tale principio non si applica tuttavia ad una serie di servizi, indicati nell'articolo 17 con 23 deroghe, fra cui i servizi postali, di distribuzione di energia elettrica o di acqua; i servizi connessi al distacco dei lavoratori pubblici; in materia di rifiuti; gli atti richiedenti l'intervento di un notaio; il rimborso di cure ospedaliere; i contratti stipulati dai consumatori ove non vi sia armonizzazione comunitaria; e, infine, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati. A questo proposito, segnala le pre-

occupazioni espresse dagli organismi rappresentativi degli avvocati e, in particolare dell'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), che ha osservato come il principio del paese d'origine non trovi applicazione nelle materie coperte dalla direttiva sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati nonché dalla direttiva sulle qualifiche professionali. Tuttavia, analoga esclusione non è espressamente prevista per quanto concerne l'ambito di applicazione della proposta di direttiva sui servizi, con il rischio che, fatta eccezione per il principio del paese d'origine, si estenderebbe, nella sua formulazione originaria, anche alle prestazioni legali svolte dagli avvocati.

Ne discende che sarebbero applicabili ai prestatori di servizi legali le disposizioni in materia di autorizzazioni all'accesso, quelle in materia di requisiti vietati o sottoposti a valutazione (e segnatamente quella prevista dall'articolo 27 che attribuisce agli Stati membri l'onere di verificare, tra l'altro, se i loro ordinamenti giuridici subordinano l'accesso ad una attività di servizio al rispetto, da parte del prestatore, di tariffe obbligatorie) e tutte quelle relative alla «qualità dei servizi». In particolare, tra queste ultime si annoverano quelle relative alle informazioni supplementari che il prestatore deve comunicare al destinatario del servizio, se da quest'ultimo richieste, nonché quelle relative alle comunicazioni commerciali (articolo 29). In definitiva, se la proposta di direttiva in questione fosse approvata nella attuale formulazione, in sede di recepimento, dovrebbero abrogarsi tutte quelle norme che attualmente subordinano l'accesso alla professione forense, al superamento dell'esame di Stato, che stabiliscono la inderogabilità di minimi tariffari ed il divieto di pubblicità commerciale. Il mantenimento di tali disposizioni si giustifica in considerazione della specificità della professione forense e del rilievo costituzionale che il diritto di difesa e la sua attuazione hanno nel nostro ordinamento.

A tali deroghe, di carattere generale, se ne aggiungono altre di carattere transitorio sino al primo gennaio 2010 (art. 18), quali le attività di gioco d'azzardo e di recupero giudiziario dei crediti. A tale proposito, richiama la propria iniziativa personale di sensibilizzare l'Unione europea, attraverso il Commissario Frattini, a studiare come privatizzare il servizio degli ufficiali giudiziari, nonché le altre iniziative parlamentari italiane per la concessione di altri «casino» oltre a quelli autorizzati solo al Nord.

Con le deroghe previste, la proposta mira a integrare gli effetti della liberalizzazione dei servizi apparsi alla stessa Commissione europea dirimpenti, alla luce soprattutto della eterogeneità del livello di tutela di alcuni interessi.

Altri tuttavia – prosegue il relatore – ritengono che il campo di applicazione sia eccessivamente ampio e che tra i servizi, così come definito nella proposta, possano rientrarvi anche i servizi di interesse generale. Da qui i timori manifestati anche in indirizzi parlamentari espressi in alcuni Paesi, come ad esempio in Germania e in Francia.

Vi è poi chi si è opposto alla direttiva in base all'assunto che il principio del Paese d'origine importi rinuncia alla pratica dell'armonizzazione, che ha acquisito maggiore rilevanza dopo l'ingresso dei dieci nuovi Stati

membri, ed anche perché sarebbe una ingiustificata deroga all'articolo 50 del Trattato istitutivo della CE, secondo cui il fornitore di servizi può esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel Paese in cui fornisce la prestazione alle stesse condizioni che questo Paese pratica alle imprese nazionali. Gli oppositori alla proposta di direttiva fanno rilevare come il principio del Paese di origine potrebbe pregiudicare la tutela dei diritti dei lavoratori nell'Unione europea, agevolando le imprese nello spostamento delle proprie sedi verso i paesi a più debole protezione sociale e del lavoro: a tal proposito, per esempio, il CESE (Comitato economico e sociale europeo), nel parere formulato sulla direttiva nel febbraio scorso, ha raccomandato, prima di passare ad una applicazione generalizzata del principio di creare situazioni giuridiche e realtà armonizzate nei diversi Paesi. come è noto, in Francia le polemiche sulle proposte di direttiva sono entrate anche nel dibattito politico sul referendum dello scorso maggio sulla Costituzione europea, mentre in Germania, in Belgio e in Svezia sono state sollevate diverse perplessità.

Osserva poi che la scorsa presidenza lussemburghese della UE ha fatto procedere l'apertura del Consiglio con la dichiarazione «diciamo sì alla liberalizzazione ma no al *dumping* sociale», e che il Presidente della Commissione Barroso si è dichiarato pronto al dialogo per trovare un consenso che garantisca la nascita di un mercato integrato dei servizi senza livellarne verso il basso gli standard sociali.

Ricorda che il Consiglio «Competitività» e la Commissione del Parlamento europeo per il mercato interno hanno avviato la discussione, e che già da tempo si sono pronunciati al riguardo il Comitato delle regioni e, come è stato già accennato, il CESE; inoltre, entro il 22 novembre la Commissione di merito del Parlamento europeo dovrebbe approvare la relazione, che potrebbe essere esaminata dall'Assemblea plenaria nella sessione del 16-19 gennaio 2006. A quel punto sarebbe conclusa la prima lettura del Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbe procedere all'adozione di una posizione comune, in seguito alla quale il destino definitivo della proposta non potrebbe superare l'arco dei successivi nove mesi.

Il Parlamento europeo ha svolto un'ampia attività istruttoria sulla proposta, in preparazione della prima lettura ed è approdato, il 25 maggio 2005, in sede di Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, alla proposta di relazione redatta dalla relatrice Evelyn Gebhard, nella quale si avanzano numerose richieste di modifica al testo originario. In particolare, si propone la sostituzione del principio del Paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco, che presuppone un livello minimo di armonizzazione, ed è prevista una restrizione del campo di applicazione della direttiva, dalla quale dovrebbero essere esclusi i servizi di interesse generale e il settore della sanità.

Secondo la relatrice, una enumerazione rigida dei settori da includere o meno nel campo di applicazione della direttiva sarebbe sbagliata per un settore innovativo come quello dei servizi: pertanto, si propone di distinguere tra i servizi commerciali e retribuiti – da includere nel campo di applicazione della direttiva – e i servizi di interesse generale.

Il settore della sanità, verrebbe invece escluso, al fine di impedire un contrasto con le ripartizioni di competenze tra Comunità e Stati membri, fondate sul principio di sussidiarietà.

La relazione – prosegue il relatore – propone numerose modifiche dirette a dare maggiore rilievo agli sportelli unici come mezzo per favorire la libera prestazione dei servizi. L'esame è stato tuttavia rinviato per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra i principali gruppi politici sugli emendamenti di compromesso che consentissero di condensare i 1.600 emendamenti presentati.

Si sofferma quindi su alcune questioni di diritto interno, facendo presente che la 14^a Commissione sta per concludere un'indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona, incentrata soprattutto sui contenuti del Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione presentato nello scorso mese di ottobre. In tale Piano, si fa cenno alle problematiche connesse alla proposta della direttiva sulla liberalizzazione dei servizi, in quanto tra gli obiettivi del PICO rientra l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese e si precisa che lo strumento previsto consiste in una ampia liberalizzazione dell'offerta nel settore dei servizi in linea con gli orientamenti e le decisioni che sono in via di definizione in sede europea.

La 14^a Commissione, nella risoluzione approvata all'unanimità il 9 novembre scorso sui programmi del Consiglio e della Commissione europea per l'anno 2005 ha impegnato il Governo a dare piena attuazione al PICO per ridare vigore al sistema economico del lavoro, puntando sulla competitività, la ricerca, l'innovazione nonché sulla liberalizzazione di taluni settori strategici, rispettando il valore dell'equità sociale ed a valutare con attenzione la direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi del mercato interno, con particolare riferimento al rischio di creare, attraverso il principio del Paese d'origine, condizioni di svantaggio per i Paesi caratterizzati da più elevati livelli di protezione sociale.

Dà poi conto del dibattito svoltosi lunedì scorso a Praga, presso la Camera dei deputati della Repubblica ceca, cui hanno partecipato rappresentanti dei parlamenti nazionali dei 25 Stati membri, e che ha avuto come oggetto la diversa e più ampia tematica della «libera circolazione dei lavoratori comunitari: in tale sede, è stata affrontata la proposta in esame, sulla quale ritiene che buona parte dei timori siano dettati dalla preoccupazione che i lavoratori dell'Est tolgano lavoro e guadagni ai corrispondenti colleghi dell'Ovest. A suo avviso, si tratta di affermazioni tutte da dimostrare, perché la liberalizzazione dei servizi stimola la concorrenza, utile non solo per esaltare la capacità dei singoli prestatori, ma anche per calmierare le tariffe e gli onorari dei prestatori dell'Ovest e per meglio integrare i lavoratori autonomi dell'Est.

Rileva peraltro che se, sul piano teorico, il termine concorrenza costituisce un valore condiviso, alla prova dei fatti tutto si rileva più complesso, e l'acceso dibattito sulla trasformazione della proposta Bolkestein in normativa ne è un esempio.

Ritiene tuttavia importante proseguire nella discussione e nel confronto su tali aspetti, facendo presente che nell'esito referendario del Trattato costituzionale europeo in Francia e in Olanda, hanno giocato un ruolo non secondario anche le preoccupazioni riferite con riguardo alla liberalizzazione dei servizi.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) il quale ritiene opportuno, in considerazione della complessità delle questioni illustrate dai relatori, procedere ad un approfondimento conoscitivo, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. In particolare, sarebbe a suo avviso auspicabile audire i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, degli Ordini professionali e del Commissario europeo per il mercato interno.

Segue un breve dibattito cui partecipano i senatori COVIELLO (*Mar-DL-U*), CHIUSOLI (*DS-U*), MANZELLA (*DS-U*) e BASILE (*Mar-DL-U*), al termine del quale il presidente relatore della 14^a Commissione GRECO (*FI*), nel dichiarare di condividere la necessità di effettuare un approfondimento conoscitivo, ricorda che anche le omologhe Commissioni X e XIV della Camera dei deputati stanno svolgendo un apposito ciclo di audizioni.

Ritiene pertanto preferibile non incorrere in diseconomie procedurali, individuando le opportune forme di coordinamento con tali Commissioni, al fine di diversificare gli approfondimenti e le audizioni ed ottenere, nel complesso, il maggior numero di informazioni possibile.

Auspica comunque che anche le Commissioni riunite acquisiscano l'avviso di alcuni rappresentanti italiani del Parlamento europeo.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) dichiara di condividere la proposta di un approfondimento conoscitivo formulata dal senatore Falomi, in quanto la proposta di direttiva *Bolkestein* sta già determinando numerosi dubbi e perplessità, nonché contrasti tra le categorie interessate, circa i reali termini della portata applicativa delle disposizioni ivi previste. Ritiene inoltre condivisibile il suggerimento del Presidente Greco, in quanto l'audizione di rappresentanti del Parlamento europeo consentirebbe di cogliere gli attuali orientamenti di tale istituzione con riguardo alle modifiche eventualmente da apportare alla proposta di direttiva.

Il presidente PONTONE prende atto del generale consenso sulla proposta di acquisire elementi conoscitivi e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

570^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Carrara.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1968) GRILLO. – Inno della Repubblica italiana

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede all'esame dell'unico emendamento presentato, pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra l'emendamento 1.1, volto a prevedere che gli adattamenti musicali sono comunque quelli in uso alla data di entrata in vigore della legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione ed è accolto.

La Commissione conferisce quindi al senatore Falcier il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, come modificato.

(3633) *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(117) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(290) *PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

(337) *BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

(614) *EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1148) *RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) *FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) *TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) *VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) *PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) *Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) *BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) *SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Riprende l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell'8 e del 9 novembre.

L'emendamento 1.31, posto in votazione, è respinto. Sono successivamente respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.89, fatto proprio dal senatore Mancino in assenza dei proponenti, 1.186, fatto proprio dal senatore Villone in assenza dei proponenti, e 1.106.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti identici 1.29 e 1.187, tendenti a escludere dall'ambito di applicazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, in considerazione dell'incertezza delle anagrafi elettorali degli italiani residenti all'estero, verificata anche nei sopralluoghi compiuti dalla Commissione. Il dovere del legislatore di assicurare la regolarità del voto, consiglia infatti di sospendere in via cautelativa e temporaneamente l'applicazione della legge per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

La modifica, a suo avviso, si rende necessaria anche in considerazione del fatto che i premi di maggioranza regionale producono un effetto distorsivo che potrebbe causare una disomogeneità delle maggioranze politiche nei due rami del Parlamento; tale disomogeneità, infatti, potrebbe risultare aggravata da una elezione dei rappresentanti nella circoscrizione Estero che non sia assistita da condizioni di trasparenza e certezza.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) si dichiara sostanzialmente d'accordo sulla necessità di assicurare la massima trasparenza all'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. In proposito ricorda anche il mancato raggiungimento di intese idonee, come previsto dalla legge, in tutti i Paesi dove risiedono cittadini italiani. Tuttavia, la modifica proposta con gli emendamenti in esame determinerebbe un vizio di legittimità, per contrasto con le disposizioni costituzionali che hanno sancito il diritto di voto degli italiani all'estero nell'apposita circoscrizione elettorale. Pertanto, il voto del suo Gruppo sugli emendamenti in esame, non potrà essere favorevole.

In ogni caso, auspica che si raggiunga una larga convergenza delle forze politiche per affrontare la questione dopo l'approvazione della riforma elettorale.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) prende atto della disponibilità manifestata dal senatore Scarabosio. Ritiene, peraltro, che una modifica sarebbe possibile se vi fosse un generale consenso, tale da accelerare l'*iter* del disegno di legge in una nuova lettura alla Camera dei deputati.

Si dovrebbe tenere conto, a suo avviso, che solo l'elettorato residente nei grandi centri potrà condizionare il risultato del voto nella circoscrizione Estero e la relativa rappresentanza potrà anche influenzare la composizione della maggioranza parlamentare. Il voto dei cittadini italiani re-

sidenti all'estero, pertanto, dovrebbe fare comune riferimento a liste e a simboli uguali a quelli presentati per le circoscrizioni nazionali. Annuncia, infine, il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 1.29 e 1.187.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) dichiara la contrarietà della sua parte politica a qualsiasi modifica alle norme che garantiscono l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Condivide, tuttavia, l'opportunità di introdurre ulteriori procedure che garantiscano la regolarità del voto. Sugli emendamenti in esame annuncia un voto contrario.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), in dissenso dal Gruppo, preannuncia la sua astensione: osserva, quindi, che dovrebbe essere il Ministro dell'interno ad assumersi la responsabilità politica e giuridica derivante da una consultazione elettorale nella circoscrizione Estero che non rispetti i requisiti della trasparenza e della certezza del voto. Si riserva di presentare, in occasione della discussione in Assemblea, un emendamento che affermi la responsabilità diretta del Ministro dell'interno per il procedimento elettorale in questione.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore degli emendamenti 1.29 e 1.187, una soluzione temporanea a un problema conosciuto da tutti. L'ipotesi di una modifica della legge elettorale a ridosso delle elezioni è stata criticata da alcuni organi di stampa esteri; in proposito, ricorda anche la censura che il Consiglio d'Europa ha espresso nei confronti dei Paesi in cui si sono verificate analoghe circostanze, sottolineando che l'opportunismo elettorale in violazione di regole condivise non può essere compatibile con l'appartenenza a quel consesso.

Ricorda, quindi, le dichiarazioni dei senatori Scalfaro e Andreotti rese in seno alla Commissione esteri: essi hanno fatto notare che nessun altro Paese ha risolto il problema dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero nel modo scelto dall'Italia, con il rischio che nella prossima legislatura la composizione del Parlamento sia bloccata dalle sentenze dei tribunali amministrativi sulla legittimazione degli eletti nella circoscrizione Estero.

A suo giudizio, si sarebbe dovuto cogliere l'opportunità della revisione della legge elettorale per introdurre correzioni razionali. Ad esempio, si dovrebbe prevedere che il voto dei cittadini italiani residenti all'estero si esprima sulle liste presentate nelle circoscrizioni nazionali, anche per evitare che abbiano ingresso in Parlamento senatori o deputati che non abbiano alcun legame con le questioni della politica nazionale.

Il senatore PASTORE (*FI*), relatore, ritiene che gli emendamenti 1.29 e 1.187, seppure fossero approvati, non potrebbero risolvere le difficoltà sottolineate nei precedenti interventi, di cui egli è ben consapevole. Precisa, inoltre, che ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza non sono computati i voti espressi nella circoscrizione Estero. In ogni

caso, il sistema di voto in quella circoscrizione elettorale resterà regolato dalla legge n. 459 del 2001 e non sarà derogato in alcun modo dalla riforma in esame.

Gli emendamenti identici 1.29 e 1.187, posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti.

Al fine di poter procedere alla trattazione dei disegni di legge in materia di riequilibrio tra uomini e donne nelle rappresentanze elettive, il PRESIDENTE dispone quindi una momentanea sospensione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO TRA UOMINI E DONNE NELLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE

Il PRESIDENTE propone di riprendere l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1732 e connessi (riequilibrio fra uomini e donne nelle rappresentanze elettive), per consentire al relatore di ricordare lo stato dei lavori svolti finora e alla Commissione di valutare il modo in cui dovrà proseguire la discussione, tenendo conto che il ministro Stefania Prestigiacomo ha annunciato un nuovo disegno di legge del Governo.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che basterebbe un semplice voto su un emendamento per recepire nel testo della riforma elettorale in esame una disposizione attuativa dell'articolo 51 della Costituzione; questo sarebbe, tra l'altro, il dovere del legislatore poiché, a suo avviso, non tenerne conto nel momento in cui si procede alla riforma della legge elettorale determinerebbe un vizio di incostituzionalità.

In particolare, ritiene che non sarebbe congruo rinviare a un disegno di legge distinto, che non potrebbe basarsi sulla certezza delle disposizioni in materia elettorale: infatti, non potrebbe considerarsi acquisita l'approvazione del disegno di legge n. 3633 e dunque le disposizioni sul riequilibrio delle rappresentanze elettorali non potrebbero che riferirsi alle leggi attualmente vigenti.

In realtà, a suo giudizio, la maggioranza ha in animo di approvare la riforma elettorale nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, impedendo invece che le disposizioni attuative dell'articolo 51 della Costituzione, dopo la presumibile approvazione al Senato, completino l'*iter* legislativo nell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) ricorda che la ripresa dei disegni di legge in materia di riequilibrio delle rappresentanze è stata voluta da tutti i Gruppi dell'opposizione e, nella maggioranza, almeno il senatore D'Onofrio, presidente del Gruppo UDC, ha manifestato l'intenzione di procedere all'approvazione di quelle norme anche prima della riforma elettorale. Si

tratta di una iniziativa legislativa ormai in discussione da tre anni e che può essere agevolmente adattata a qualsiasi sistema elettorale.

Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Villone, ritiene che la presentazione di un disegno di legge da parte del Governo e la sua tempestiva approvazione dovrebbero ricevere il consenso più largo. Comunque, la ricerca di una convergenza in materia, non sarebbe in contrasto con il tentativo, da lei condiviso, di introdurre correzioni nel disegno di legge elettorale in esame.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che la sospensione dell'esame del disegno di legge di riforma elettorale e la ripresa dei lavori sui disegni di legge nn. 1732 e connessi, potrebbe rappresentare una soluzione condivisibile se l'approvazione delle norme per il riequilibrio delle rappresentanze elettorali fosse effettivamente contestuale. Propone, quindi, di approvare subito le disposizioni attuative dell'articolo 51 della Costituzione, in modo che esse possano essere approvate definitivamente dalla Camera dei deputati quando il Senato approverà la riforma elettorale.

Il PRESIDENTE, preso atto delle opinioni espresse sull'ordine dei lavori a proposito dei disegni di legge in titolo, dispone quindi che si proceda nel seguito dell'esame di quelle iniziative.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*

(2080) DENTAMARO ed altri. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) ALBERTI CASELLATI. – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

– e **petizione n. 503 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il relatore MALAN (*FI*) ricorda che le disposizioni dei disegni di legge in titolo sono tutte riferite alle leggi vigenti per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato. Esse, in particolare, prevedono che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi per le candidature contraddistinte dal medesimo contrassegno e che

per la formazione delle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale si rispetti la regola dell'alternanza tra uomini e donne.

Ricorda, inoltre, che le norme per favorire l'accesso delle donne alle cariche elettive sono supportate da sanzioni articolate in modi diversi a seconda dei disegni di legge: alcuni propongono l'inammissibilità delle liste che non rispettino i requisiti, altre prevedono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie consistenti nella riduzione dei rimborsi elettorali.

Conclude, rilevando che le disposizioni dei disegni di legge in esame dovrebbero essere riformulate al fine di tenere conto del testo della riforma elettorale che presumibilmente sarà approvata nelle prossime settimane.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO informa la Commissione di aver predisposto, in accordo con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli, un disegno di legge che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, previo concerto del Ministro dell'interno, nella seduta di venerdì 18 novembre. Esso reca disposizioni per il riequilibrio nelle candidature alle elezioni, formulate in modo che si possano applicare alle varie leggi per l'elezione delle assemblee parlamentari e delle assemblee locali, riprendendo nella sostanza la proposta che fu respinta alla Camera dei deputati in sede di discussione della riforma elettorale.

Osserva che il disegno di legge di riforma elettorale è ormai giunto alla fase finale dell'*iter*, per cui ritiene inopportuno inserire in quella sede disposizioni attuative dell'articolo 51, anche perché, come osservato dal relatore, si dovrebbe procedere con riferimenti normativi non ancora definitivi. A suo giudizio, l'occasione per introdurre norme per il riequilibrio nelle rappresentanze elettive è stata trascurata, anche dall'opposizione, quando, in sede di discussione della riforma elettorale, la Camera dei deputati ha respinto a scrutinio segreto gli emendamenti che proponevano una soluzione che, a suo avviso, era adeguata e condivisa dalle donne. È consapevole delle divisioni della maggioranza, ma anche nell'opposizione vi sono profonde divergenze, che, tra l'altro, hanno portato al rigetto degli emendamenti proposti nell'altro ramo del Parlamento.

Ritiene che seppure non fosse possibile approvare definitivamente il disegno di legge che il Governo si appresta a presentare, a causa del tempo ridotto che rimane prima della fine della legislatura, non dovrebbe comunque essere sottovalutato il risultato di una convergenza delle forze politiche su un testo che, approvato almeno da un ramo del Parlamento, nella prossima legislatura potrebbe essere definito con procedura più spedita.

Conclude, invitando la Commissione a mantenere sulla materia un atteggiamento costruttivo, che potrebbe essere reso evidente con la nomina di un relatore espresso dai Gruppi di minoranza, che affianchi il relatore Malan nel seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che qualunque legge elettorale deve essere considerata di portata normativa speciale e pertanto prevalente sulle norme generali: pertanto, il rinvio che fosse disposto con una norma generale, a suo giudizio non avrebbe la forza di modificare le leggi elettorali vigenti, né di derogarvi.

La senatrice PAGANO (*DS-U*), replicando alle considerazioni svolte dal Ministro con riguardo alle votazioni che si sono svolte alla Camera dei deputati sugli emendamenti in questione, ricorda che l'opposizione della sua parte politica era giustamente fondata sulla critica alla mancata previsione della inammissibilità delle liste che non rispettano il requisito della riserva minima per uno dei due sessi. Quegli emendamenti, infatti, si limitavano a inefficaci sanzioni economiche. Inoltre, rileva che nessun deputato donna della maggioranza ha presentato proposte di modifica, impedendo di fatto un confronto e un'eventuale convergenza politica.

Invita il Ministro a tenere conto che, secondo alcune notizie, la maggioranza si appresterebbe ad apportare limitate correzioni alla riforma elettorale, in particolare sul premio di maggioranza per l'elezione del Senato: in tal caso, vi sarebbe l'obbligo morale di accogliere le proposte emendative volte al riequilibrio di genere. A suo giudizio, infatti, il rinvio a un disegno di legge parallelo incontrerebbe le difficoltà che sono state evidenziate dal senatore Villone. Auspica, infine, che nessuno ricorra a espedienti strumentali e fraudolenti, al fine di conservare il privilegio del ceto politico maschile.

Il senatore CASTAGNETTI (*FI*) ringrazia il Ministro per aver chiarito le possibili procedure attraverso le quali introdurre norme per il riequilibrio nelle rappresentanze elettive. Dal momento che il Governo si appresta a presentare con sollecitudine una sua proposta, ritiene che il Parlamento con altrettanta solerzia possa trasformarla in legge in modo da dare adeguata attuazione all'articolo 51 della Costituzione.

Sottolinea, in proposito, l'opportunità di non ribadire lo stesso testo che è stato respinto dalla Camera dei deputati, per motivi di forma e di rispetto della volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento.

Quanto alle votazioni alla Camera dei deputati, osserva che il voto segreto non può essere considerato meno rispettabile di quello palese.

Infine, in merito alla proposta avanzata dal senatore Bassanini, che avrebbe l'effetto di ritardare l'approvazione definitiva della riforma elettorale, ritiene che essa sia in contraddizione con le dichiarazioni critiche del centro-sinistra sui tempi in cui la maggioranza perviene all'approvazione di una riforma elettorale, censurati come tardivi.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) conferma l'impegno della sua parte politica per favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica. Tuttavia ritiene opportuno approvare senza modifiche la proposta di riforma elettorale e inserire le norme sul riequilibrio nelle rappresentanze elettive in un apposito disegno di legge, il cui esito parlamentare sarà

senz'altro supportato dall'impegno qui confermato dal ministro Stefania Prestigiacomo.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) ritiene artificiose le argomentazioni addotte circa l'impossibilità di adattare il testo delle proposte in esame alla nuova legge elettorale voluta dalla maggioranza. In particolare il disegno di legge n. 1732, da lei presentato insieme al senatore Amato, propone l'alternanza dei candidati e delle candidate per i seggi da attribuire con il metodo proporzionale: esso potrebbe facilmente applicarsi a una legge elettorale proporzionale, stabilendo l'alternanza (eventualmente nella misura di 1 a 2) per tutte le circoscrizioni.

Dissentente anche dalla ritenuta inutilità di una sanzione solo economica: anche se essa non è efficace come l'inammissibilità delle liste non conformi, avrebbe comunque il pregio di favorire il successo della norma, come testimonia l'esperienza del Belgio dove vige una disposizione analoga.

Si tratta di una materia che, a suo avviso, non può essere trattata con posizioni pregiudiziali: ogni conquista ha comunque un valore, per cui seppure il provvedimento fosse approvato solo al Senato, si garantirebbe un *iter* più veloce nella prossima legislatura.

Invita comunque il Ministro a considerare che la presentazione di un ulteriore disegno di legge potrebbe ritardare l'approvazione della nuova disciplina, sulla quale si è svolto un dibattito lungo e approfondito, con opzioni condivise dalle forze politiche di entrambe le coalizioni.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) prende atto del rifiuto, espresso dal senatore Castagnetti a nome della sua parte politica, della proposta avanzata dal senatore Bassanini di far procedere parallelamente l'*iter* della riforma elettorale e della normativa per il riequilibrio delle rappresentanze elettive. A suo avviso, sarebbe assai più semplice procedere con un emendamento al testo della nuova legge elettorale che sarebbe definitivamente approvato dalla Camera dei deputati, vista la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari.

L'atteggiamento della maggioranza dimostra, invece, l'intenzione di non dare concreta attuazione all'articolo 51 della Costituzione.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) ricorda che la contrarietà manifestata anche da deputati del centro-sinistra sugli emendamenti in materia di riequilibrio delle candidature, alla Camera dei deputati, è stata giustificata dalla convinzione che in quel modo si sarebbe omesso di dare efficace attuazione all'articolo 51 della Costituzione.

A suo giudizio, le procedure per giungere all'approvazione di un testo condiviso potrebbero essere percorse entrambe: si potrebbe intervenire sul testo che riforma la legge elettorale, ma si potrebbe anche approvare un disegno di legge parallelo che sia applicabile fin dalle prossime elezioni.

Il presidente PASTORE ritiene che, in attesa della presentazione dell'annunciata proposta da parte del Governo, si possa confermare la programmazione dei lavori a suo tempo ipotizzata. Propone dunque di riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo nelle sedute della prossima settimana.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) insiste invece nella sua proposta, di proseguire nell'esame dei disegni di legge n. 1732 e connessi, rinviando il seguito dell'esame della proposta di riforma elettorale fino all'approvazione di un testo sul riequilibrio nelle rappresentanze elettive: in tal modo, vi sarebbe la garanzia che la riforma elettorale potrà essere approvata solo quando sia contestualmente approvata anche una legge nella materia in discussione. Su tale proposta, chiede che la Commissione si pronunci con un voto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal senatore Bassanini è posta in votazione ed è respinta.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) *TURRONI e MAGNALBÒ*. – *Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI*. – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) *VILLONE ed altri*. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) *PEDRINI*. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) *Paolo DANIELI*. – *Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) *BALBONI ed altri*. – *Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI*. – *Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) *SPECCHIA*. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, che era stato temporaneamente sospeso.

Il senatore *VILLONE (DS-U)*, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.28. A suo giudizio se la maggioranza ritiene giunto il momento di ripristinare il sistema elettorale proporzionale, bisognerebbe evitare di introdurre fattori, come il premio di maggioranza, che possono distorcere l'esito delle consultazioni elettorali. L'introduzione di un premio di maggioranza, infatti, comporta una sorta di «minimo di seggi garantito» in funzione di stabilizzatore politico. Si tratta di una soluzione che, come dimostra l'esperienza delle Regioni e delle Province non è idonea ad assicurare l'efficienza del Governo.

Il senatore *BASSANINI (DS-U)*, in dissenso dal Gruppo, preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.28. Ribadisce la preferenza per un sistema proporzionale che ricalchi i modelli spagnolo o tedesco, che non prevedono premi di maggioranza, ma ritiene che nella proposta avanzata dalla maggioranza l'assegnazione di una quota premiale di seggi rappresenti un elemento indispensabile per assicurare la governabilità e per incentivare il bipolarismo.

Per gli stessi motivi, ritira la firma dall'emendamento 1.107 sul quale preannuncia un voto ugualmente contrario.

Il senatore *PETRINI (Mar-DL-U)* osserva che l'introduzione di un premio di maggioranza a base regionale per l'elezione del Senato costituisce una deformazione del principio di rappresentanza che, a differenza del meccanismo previsto per la Camera dei deputati, non è in grado di assi-

curare una maggiore governabilità, in quanto il risultato Regione per Regione potrebbe annullare il premio di seggi per l'intera coalizione. La circostanza che una coalizione che raggiunga appena il 20 per cento dei consensi possa ottenere il 55 per cento dei seggi, inoltre, è emblematica, a suo avviso, della grave distorsione prodotta dal modello che viene proposto.

Se, dunque, il principio della governabilità non è perseguibile e se anche il principio di rappresentatività viene stravolto, a suo giudizio si dovrebbe abbandonare questa ipotesi, ricercando un diverso e più efficace sistema di ripartizione dei seggi.

Per tali motivi, preannuncia un voto favorevole all'emendamento 1.28.

L'emendamento 1.28, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) ritira la propria firma dall'emendamento 1.107, che viene messo in votazione, ed è respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore VILLONE (*DS-U*). Con dichiarazione di voto favorevole del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) è respinto anche l'emendamento 1.30.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.188, che propone il mantenimento del vigente sistema elettorale. Sebbene il turno unico abbia prodotto un'eccessiva frammentazione delle forze politiche e la fragilità delle coalizioni a causa dell'importanza marginale delle formazioni minori, la legge che regola l'elezione della Camera dei deputati sarebbe comunque preferibile rispetto al nuovo modello proposto dalla maggioranza che rischia di provocare la definitiva destrutturazione del sistema politico italiano.

Ribadisce l'opinione che le regole elettorali dovrebbero essere garantite con la previsione di maggioranze qualificate per la loro revisione, ovvero dalla clausola di non immediata applicazione delle modifiche nella successiva tornata elettorale.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), in dissenso dal suo Gruppo dichiara di astenersi sull'emendamento 1.188. Semmai, egli avrebbe potuto condividere una proposta volta a estendere anche alla Camera dei deputati il sistema oggi vigente per l'elezione del Senato che, a suo avviso, ha il pregio di legittimare direttamente coloro che vengono eletti nella quota proporzionale in quanto la scelta non avviene in base a una lista bloccata, ma per effetto della volontà dell'elettore.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.188, in considerazione del fatto che la legge attualmente vigente ha garantito per due legislature la formazione di maggioranze parlamentari stabili, anche se ha favorito la frammentazione politica e tra i partiti. Essa è frutto della volontà espressa dal corpo elettorale nel *referendum* del 1993; inoltre, nel 1999, il *referendum* volto a sopprimere le

norme che prevedono, per la Camera dei deputati, l'assegnazione della quota dei seggi con metodo proporzionale, non raggiunse il *quorum* prescritto, solo perché la condizione di incertezza dell'anagrafe elettorale dei cittadini italiani residenti all'estero, impedì di calcolare esattamente l'entità del corpo elettorale.

L'emendamento 1.188 è posto in votazione e respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. Comunica, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 17 novembre, avrà inizio alle ore 11 anziché alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1968

Art. 1.

1.1

FALCIER, RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in uso alla data di entrata in vigore della presente legge».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

522^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3478) MAGNALBÒ e CAVALLARO. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura* (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Ha la parola il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) il quale, nella sua qualità di firmatario del disegno di legge in titolo, intende preliminarmente chiarire le ragioni che lo hanno indotto a sottoscrivere l'iniziativa in questione che si propone di richiamare l'attenzione del Parlamento sul sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura alla luce dei pessimi risultati conseguiti dalla riforma del 2002. Ricorda quindi le criticità che si riscontrano nell'esperienza del Consiglio, quali le difficoltà operative, la lentezza dei tempi per l'adozione di provvedimenti, e le insufficienze rispetto all'esigenza di una effettiva rappresentanza nel Consiglio delle componenti che connotano la magistratura. In questo contesto la proposta di reintegrare il numero dei componenti dell'organo di autogoverno, riportandolo a trenta, appare indispensabile se si intende garantire realmente la funzionalità alla luce dei compiti svolti nell'ottica di favorirne l'efficienza. Non esclude peraltro la possibilità di migliorare l'articolato che, ribadisce, comunque è stato da lui firmato soprattutto per richiamare l'attenzione sui problemi esistenti, più che avere la pretesa di dare una soluzione definitiva e completa agli stessi. Condivide quindi le critiche espresse circa i ritardi che si verificano nell'attività del Consiglio, in particolare, nell'assegnazione degli incarichi direttivi, ma al riguardo ritiene che più che un problema di carenza di disciplina di rango primario tale situazione costituisca la conseguenza di una non efficace autoorganizzazione del Consiglio. Al più si potrebbe pensare di dare con legge alcuni indirizzi generali al Consiglio ai quali lo stesso sarebbe chiamato a conformarsi, anche eventualmente adeguando i propri regolamenti. Non esclude altresì che il sistema elettorale

che si propone possa essere ulteriormente migliorato ed al riguardo auspica un dibattito ampio ed approfondito trattandosi di uno degli aspetti centrali della riforma proposta. Ritiene in proposito che il sistema da prescegliere debba tener conto del fatto che la rappresentanza della magistratura in Consiglio non può essere una rappresentanza di tipo politico o sindacale, ma necessariamente una rappresentanza istituzionale. Esprime quindi la sua contrarietà per un sistema che finisce per enfatizzare le correnti, ferma restando la legittimità del fenomeno dell'associazionismo. È necessaria una riforma che faccia emergere con chiarezza le varie componenti della magistratura associata, ma che al tempo stesso consenta ai magistrati indipendenti di poter essere eletti. Pur condividendo quindi la necessità di una riconsiderazione del sistema elettorale vigente, si chiede peraltro se quello attuale sia il momento più opportuno per avviare una riforma e una discussione che, in vista della prossima scadenza della legislatura, per la sua complessità appare di esito improbabile.

Ha quindi la parola il senatore CENTARO (FI) che ricorda come alla proposta di una riforma in senso proporzionale del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura siano seguite dichiarazioni di consenso convinto da parte di tutte le componenti associate espresse dalla magistratura. Qualche varietà di posizione si è invece registrata sul tema della necessità o meno della preferenza unica.

Segue quindi un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale evidenzia come il sistema approvato nel 2002 si proponeva giuste finalità e avrebbe astrattamente consentito di dare anche adeguato spazio alla rappresentanza femminile nel Consiglio. Colpiscono invece i risultati che si sono concretamente determinati sui quali è necessaria una riflessione.

Il senatore ZICCONI (FI) sottolinea la diversa ottica perseguita dall'iniziativa in titolo rispetto a quella del 2002, che si proponeva di contrastare in modo deciso il fenomeno correntizio all'interno della magistratura. La riforma, nella sua concreta applicazione ha invece determinato confusione, diminuendo la reale rappresentatività della magistratura all'interno del Consiglio. Non è stata recepita la chiara indicazione del Parlamento di far sì che il Consiglio si occupasse solamente dei compiti che la Costituzione gli affida. Poiché dunque le finalità della riforma del 2002 sono state vanificate ne deriva il dovere del legislatore di intervenire sulla materia ancora una volta per correggere gli effetti concretamente prodotti da una legge che si proponeva scopi meritevoli, ma che sono stati poi sostanzialmente vanificati. Auspica quindi che, l'iniziativa, nonostante giunga ormai nella parte conclusiva della legislatura, venga esaminata con successo dal Parlamento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(3423) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 15 novembre, nel corso della quale era stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di interventi in discussione generale, dopo aver verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3550) *Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 15 novembre, nel corso della quale aveva avuto inizio la discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi in discussione generale, dopo aver verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 15 novembre, nel corso della quale era stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di interventi in discussione generale, prende nuovamente la parola il relatore PIANETTA (*FI*), il quale fa presente che nel titolo del disegno di legge e nell'articolo 1, per un equivoco formale, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda è definito erroneamente «Tribunale penale internazionale del Ruanda». Rilevata pertanto l'opportunità di correggere il testo, egli illustra gli emendamenti T.1 e 1.1, allegati al resoconto, invitando la Commissione ad accoglierli.

Verificata la presenza del numero legale, vengono pertanto posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti Tit.1 e 1.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3552

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

All'articolo 1 sostituire le parole: «Tribunale penale internazionale del Ruanda» con le seguenti: «Tribunale penale internazionale per il Ruanda».

Tit.1

IL RELATORE

Sostituire nel titolo le parole: «Tribunale penale internazionale del Ruanda» con le seguenti: «Tribunale penale internazionale per il Ruanda».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

193^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1100) CUTRUFO. – *Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria*

(3340) LONGHI. – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) ricorda che in tale data si era conclusa la discussione generale e si era decisa la costituzione di un comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato dei provvedimenti. Non essendo tuttavia pervenute tutte le designazioni dei Gruppi parlamentari, si è preferito inserire nuovamente all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge per una ulteriore valutazione. Propone quindi di assumere come testo base il disegno di legge n. 3476, già approvato dalla Camera dei deputati; ad esso dovranno dunque riferirsi gli eventuali emendamenti, che andranno presentati entro le ore 12 di martedì 22 novembre 2005.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3475) Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il presidente CONTESTABILE (*FI*) rileva che sull'unico emendamento pervenuto (1.0.1), la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo l'11 ottobre scorso, mentre la Commissione bilancio non ha invece ancora formulato il proprio avviso.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), considerata la delicatezza del disegno di legge e l'urgenza di provvedere nella materia, si riserva di ritirare detto emendamento ove il parere della Commissione bilancio non dovesse pervenire entro la settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

790^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati comunica che gli uffici della Commissione europea hanno rappresentato la disponibilità della Commissaria europea alla concorrenza, Neelie Kroes, a effettuare un'audizione presso le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in occasione della sua missione in Italia che si svolgerà dal 23 al 25 novembre 2005. L'audizione potrebbe essere svolta nella giornata di giovedì 24 novembre, alle ore 14. Posto che l'audizione potrebbe costituire un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle proposte di riforma della disciplina degli aiuti di Stato a carattere regionale e di quelli a sostegno di innovazione, ricerca e accesso al capitale di rischio – tenuto conto dei riflessi di tali misure sulle piccole e medie imprese e sulle aree sottoutilizzate – nonché sulla proposta di rimozione dei restanti ostacoli alla integrale realizzazione del mercato unico, in alcuni settori produttivi, tra cui quello dei servizi e quello dell'energia, la procedura informativa dovrebbe essere effettuata congiuntamente dalle Commissioni V, X e XIV della Camera dei deputati e 5^a, 10^a e 14^a del Senato della Repubblica.

Dopo aver espresso apprezzamento, a nome della Commissione, per l'iniziativa proposta dal presidente Giorgetti e per l'attenzione dimostrata nei confronti della Commissione bilancio, chiede pertanto alla Commissione stessa di conferirgli il mandato per definire le opportune intese con gli organismi parlamentari interessati e per richiedere la necessaria autorizzazione del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2.

La Commissione conferisce pertanto il mandato al Presidente nel senso testé indicato.

Stante poi l'assenza del Governo, ritiene opportuno rinviare l'esame dell'atto del Governo n. 548, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, auspicando che vengano offerti in tempi solleciti gli elementi di chiarimento richiesti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

791^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), chiede chiarimenti in merito ad alcune osservazioni svolte dal sottosegretario Brambilla nella scorsa seduta. In particolare è stato fatto ieri riferimento alla proposta di modificare il testo in esame nel senso di prevedere la maturazione di un periodo minimo di 5 anni in ciascuna cassa previdenziale quale requisito per l'accesso alla totalizzazione, tuttavia nella nota del Servizio del bilancio la previsione di un periodo minimo di 6 anni, anziché di 5 e l'introduzione generalizzata del metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici sono indicati come gli assi portanti che garantiscono la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo, tenuto conto della copertura previ-

sta. Rileva, quindi, l'opportunità di acquisire chiarimenti dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito agli effetti derivanti dal passaggio da 6 anni, previsti nel testo in esame, a 5 anni, secondo l'orientamento manifestato dal Dicastero di settore. Ritiene inoltre necessario acquisire chiarimenti sull'articolo 3 e sull'articolo 4 segnalati anche dal Servizio del bilancio e relativi ad una compensazione fra il decremento degli oneri connessi alla ricongiunzione e l'ulteriore aumento a partire dall'anno 2009 di quelli correlati ai trattamenti pensionistici, e alla compensazione fra i maggiori oneri pensionistici conseguenti al più favorevole regime di accesso alla totalizzazione e i risparmi di spesa conseguibili con l'applicazione del criterio più restrittivo di calcolo (basato sul sistema contributivo).

Chiede infine che possa essere acquisita agli atti della Commissione la relazione tecnica concernente le stime dei maggiori oneri connessi alle modifiche dell'istituto della totalizzazione presentata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge delega (A.S. 2058) e citata nella nota di lettura del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che la quantificazione degli oneri originariamente predisposta è stata commisurata sulla base di un calcolo di maturazione di un periodo minimo di 5 anni ai fini dell'accesso alla totalizzazione. Anche la Commissione lavoro della Camera dei deputati ha espresso un parere condizionato sul provvedimento in titolo al passaggio da 6 a 5 anni. L'attuale formulazione è stata richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base di elementi non del tutto chiariti. Peraltro fa presente che ove il Governo non si attenesse alle condizioni rese dalle Commissioni parlamentari competenti, si attiverebbe, secondo quanto previsto dalla legge delega, la procedura della ritrasmissione del provvedimento alle Camere prima della definitiva approvazione da parte del Governo dello schema in titolo. Fa presente inoltre che dovrebbero essere anche tenuti in considerazione i risparmi che derivano dal riconoscimento della totalizzazione, che esclude la possibilità che gli aventi diritto richiedano indietro le somme versate e accedano alla integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali. Questo sistema quindi evita di porre a carico della collettività un doppio onere.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) pur ritenendo fondate alcune considerazioni testé svolte nel merito, ritiene tuttavia impossibile procedere all'espressione del parere senza acquisire i necessari chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente AZZOLLINI condivide l'opportunità di attendere i necessari chiarimenti dal Ministero dell'economia e delle finanze affinché si possa confermare che il parametro utilizzato nella quantificazione degli oneri è stato quello dei 5 anni. Auspica che i suddetti chiarimenti possano pervenire in tempo sollecito al fine di giungere all'espressione del prescritto parere.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17), ed i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, segnalando che, secondo le indicazioni della relazione tecnica, l'onere associato all'attuazione della delega contenuta nel comma 10 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, è conseguente al fatto che, essendo stabilito un limite di età – non previsto a legislazione vigente – per il conferimento di incarichi direttivi, si determina un incentivo al pensionamento per i magistrati che superino i predetti limiti di età senza aver ottenuto gli incarichi in questione. Da ciò potrebbe derivare un onere per il bilancio dello Stato per eventuali anticipi di ratei di trattamenti di fine rapporto.

In relazione alla fase attuativa, tenuto conto sia che la scelta di pensionamento – una volta maturati i requisiti previsti dalla legge – si configura come un diritto soggettivo, sia che la copertura prevista nello schema di decreto in esame è configurata come tetto di spesa, occorre acquisire chiarimenti sugli strumenti che possano rendere modulabile l'onere nel tempo ovvero sui fattori in grado di assicurare un andamento dell'onere non eccedente la copertura anche oltre il triennio di riferimento. A tal proposito, segnala che nella legge delega, sia la definizione dei requisiti per l'attribuzione di incarichi direttivi (articolo 2, comma 10, lettera a) della legge n. 150 del 2005), sia, soprattutto, la previsione di un limite di spesa, che rappresenta un criterio e principio direttivo di delega pari ordinato rispetto ai requisiti per l'attribuzione dei suddetti incarichi (articolo 2, comma 10, lettera b) della legge n. 150 del 2005), rappresentano due fattori che dovrebbero essere tradotti in una formulazione tale da assicurare la compatibilità tra il diritto soggettivo e il rispetto del tetto di spesa.

Per quanto attiene, poi, ai profili di quantificazione degli oneri, come osservato dal Servizio del bilancio, riscontra l'opportunità di acquisire elementi di dettaglio in merito al computo del rateo medio di buonuscita assunto a base del calcolo annuo, nonché alle ipotesi sottese alla stima di una percentuale di cessazioni anticipate dal servizio pari al 75 per cento nel primo anno e al 62 per cento negli anni successivi.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

308^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1327) MAGNALBÒ ed altri. – Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore PASQUINI (*DS-U*), il quale fa anzitutto presente che l'assetto complessivo delineato dal disegno di legge in titolo si pone in netta contrapposizione rispetto all'impostazione della normativa concernente il sistema catastale approvata durante la scorsa legislatura. Ricorda infatti che, in sede di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle autonomie locali, era stato previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni relative a conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, ferme restando le attribuzioni statali in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi informativi e in tema di coordinamento operativo per l'utilizzo dei dati. Sottolinea che il sistema delineato dalla normativa vigente ha la finalità di favorire una migliore integrazione tra le funzioni statali e quelle delle autonomie locali, anche in un'ottica di riduzione dell'evasione fiscale e di miglioramento del livello delle prestazioni ai cittadini. Fa altresì notare che gli esiti di una prima e limitata applicazione in via sperimentale si sono rivelati positivi, consentendo una maggiore interrelazione tra chi fornisce un pubblico servizio e i fruitori.

Rispetto poi al dichiarato intento del disegno di legge in esame di contrastare più efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale, rileva come la sostanziale riconduzione delle funzioni catastali alla competenza dello Stato mal si concili con i più recenti interventi legislativi che prevedono il coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione, anche mediante la condivisione di informazioni, che dovrebbe consentire l'emersione di base imponibile relativamente ai tributi statali e locali.

Riguardo invece l'esigenza di perequazione dell'imposizione fiscale sugli immobili, ricorda che tale risultato può essere idoneamente perseguito mediante l'attribuzione ai Comuni di maggiori competenze sul trattamento tributario dei beni immobili. Infatti, le misure approvate nel corso della passata legislatura tendevano a scongiurare un innalzamento della pressione fiscale in tale ambito, avendo invece come obiettivo quello di una revisione degli estimi e del classamento che distinguesse gli edifici sulla base del valore più che della data di costruzione, in tal modo consentendo alle amministrazioni comunali una corretta modulazione dell'imposta comunale sugli immobili, correlata al patrimonio e non al reddito dei soggetti.

Infine, dopo aver ribadito la diversa e antitetica impostazione del disegno di legge in titolo rispetto alla normativa sul trasferimento delle funzioni catastali attualmente in vigore e alla luce dei ritardi nell'emanazione dei provvedimenti attuativi di detta disciplina, sollecita un chiarimento complessivo da parte del rappresentante del Governo circa gli intendimenti dell'Esecutivo sulla materia dell'attribuzione delle funzioni catastali. A proprio avviso, infatti, dovrebbe essere assolutamente evitato un totale mutamento di impostazione rispetto alle decisioni assunte nella scorsa legislatura.

Inoltre, fa notare che la riconduzione delle funzioni catastali nell'ambito statale costituirebbe un ulteriore intervento limitativo delle prerogative delle autonomie territoriali, che seguirebbe le misure incluse nel disegno di legge finanziaria di riduzione degli stanziamenti agli enti locali e di esenzione dal pagamento dell'ICI degli immobili appartenenti a enti non commerciali.

Un'ultima notazione riguarda l'insufficiente dettaglio nel disegno di legge del ruolo delle province nell'ambito del riordino del sistema catastale.

In conclusione, esprime, anche a nome della propria parte politica, una ferma contrarietà rispetto ai contenuti del disegno di legge.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che la problematica dell'assetto delle funzioni catastali è di particolare interesse per gli enti locali di minori dimensioni. Rappresenta quindi la possibilità di approfondire tale tematica mediante lo svolgimento di audizioni dei soggetti interessati.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) condivide l'opportunità di procedere all'approfondimento del tema del riassetto del sistema catastale mediante audizioni, facendo presente che tale argomento deve essere attentamente

valutato anche alla luce del progetto di riforma costituzionale all'esame del Parlamento. Fa peraltro presente che le audizioni dovrebbero, a proprio avviso, essere estese a tutti i soggetti interessati dal disegno di legge.

Il sottosegretario CONTENTO, riservandosi di informare il sottosegretario Maria Teresa Armosino delegato per la materia in oggetto dei contenuti del dibattito, condivide l'opportunità di procedere ad un'analisi approfondita della problematica del riordino del sistema catastale mediante audizioni, sottolineando peraltro che tale tema riveste un notevole rilievo non solo dal punto di vista dell'efficienza della gestione delle informazioni a livello centrale e locale, ma anche sotto il profilo della possibilità di verificare il livello della tassazione sugli immobili nei diversi ambiti territoriali, onde garantire un equo trattamento di situazioni omogenee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(181) VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

(755) PACE ed altri. – Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto a cittadini ed imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

(1334) PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della Libia, già soggetti alla sovranità italiana

(1538) TREMATERRA ed altri. – Modalità d'indennizzo per i beni perduti dai cittadini italiani all'estero

(3604) PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto a cittadini, enti e imprese italiane per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riferisce alla Commissione il senatore GENTILE (FI), il quale osserva che il problema degli indennizzi alle migliaia di cittadini italiani per le perdite subite in oltre trentacinque Paesi stranieri è un problema di carattere umano, personale, familiare, prima che economico e politico, ancora non risolto.

Le perdite riguardano numerosi Paesi, inclusi Libia, Etiopia e Albania, nonché gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, il Giappone, e, più recentemente, lo Zaire, la Somalia, la Liberia, l'Iraq e il Kuwait.

Sottolinea che le problematiche connesse agli indennizzi si trascinano da lungo tempo e non sono state risolte, fino ad oggi, in modo definitivo, nonostante le leggi in materia, ad eccezione, in parte, per i beni perduti nella ex Jugoslavia. Considerati gli anni trascorsi dal verificarsi delle perdite, si pone il problema di risolvere con equità e tempi brevi le molte questioni ancora aperte. Gli attuali indennizzi, assolutamente insufficienti,

sono stati stabiliti a suo tempo con una notevole disparità tra una categoria e l'altra di connazionali; lo Stato, prosegue l'oratore, ha indennizzato i propri cittadini provenienti dai territori ceduti in misura pari circa ad un sesto del valore reale dei beni, mentre, per quanto riguarda le *ex* colonie, l'indennizzo è stato circa di un dodicesimo.

Il relatore riepiloga quindi gli interventi normativi in materia, richiamando in particolare la legge 29 marzo 2001, n. 137, con la quale, ad ulteriore parziale ristoro delle perdite subite, si provvede ad una integrazione degli indennizzi corrisposti, soltanto per i profughi istriani, dalmati e fiumani, tralasciando i profughi di altri territori. Fa inoltre presente che sebbene la emanazione delle leggi menzionate sia avvenuta a distanza di circa 50 anni dalle perdite, molti connazionali attendono ancora oggi quanto spetta loro di diritto, vale a dire il ristoro dei sacrifici sostenuti per la creazione ed il potenziamento di aziende efficienti. Inoltre, significativi ritardi nei pagamenti hanno provocato un'ingente perdita del potere di acquisto sia nel settore dei beni di largo consumo, sia dei beni immobili.

Ricorda poi la difficile situazione situazione in cui si trovano i cittadini italiani di religione ebraica che vivevano in Libia, i quali, nonostante le numerose pronunce giurisprudenziali, soltanto nel marzo 1987 hanno avuto il pieno riconoscimento della loro nazionalità italiana con decorrenza dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. Ciò premesso, auspica un sollecito esame dei disegni di legge in titolo, al fine di riordinare la materia e ripristinare un equo indennizzo a favore di tutti gli aventi diritto, dando così attuazione agli impegni assunti dal Governo in occasione dell'approvazione della legge 29 marzo 2001 n. 137.

Analizzando le caratteristiche comuni delle proposte di legge, evidenzia la definizione dell'ambito di applicazione soggettiva dei benefici delle leggi sugli indennizzi e l'individuazione di norme procedurali e di attuazione, nonché la previsione di rivalutazioni degli indennizzi in base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT.

Nel descrivere quindi le diverse scelte operate dai disegni di legge, osserva, in particolare, che il disegno di legge n. 1538 prevede l'istituzione di uno speciale fondo comune di investimento chiuso con le cui quote saranno corrisposti gli indennizzi agli aventi diritto. Attraverso questo strumento s'intende garantire il reinvestimento delle somme eccedenti i 50.000 euro per ciascuna liquidazione, senza pregiudizio per i beneficiari, che potranno sempre monetizzare le quote del fondo sui mercati finanziari. Per converso, attraverso il meccanismo di controllo delle società di gestione del fondo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la gran parte delle somme stanziare rimangono nella disponibilità del Governo per il finanziamento della spesa pubblica e per il finanziamento in *project financing* di opere infrastrutturali di interesse nazionale. Il disegno di legge n. 1334 prevede che, ai cittadini italiani o enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali le leggi in materia hanno

previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° gennaio 1969, venga corrisposto un ulteriore indennizzo, sulla base di uno specifico coefficiente di rivalutazione.

Ricorda infine che la legge n. 98 del 1994 dispone la presentazione al Parlamento di una relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, con l'indicazione, per ogni singolo Paese, dei dati relativi alle istanze liquidate e da liquidare. A tale proposito la relazione da ultimo pervenuta, riferita al periodo aprile 2004-marzo 2005, dà conto che gli Uffici competenti in materia di liquidazione degli indennizzi a favore degli esuli dalmati ed istriani ed in materia di beni perduti dai cittadini e dalle società italiane in Libia, Etiopia, Somalia, Jugoslavia, Tunisia, Iraq, Kuwait ed altri Paesi del resto del mondo, hanno rilevato alcune criticità. È stato segnalato, infatti, un rallentamento delle procedure di liquidazione causato dall'esaurimento delle disponibilità finanziarie già nei primi mesi dell'esercizio finanziario, e si pone l'accento sul notevole contenzioso instaurato innanzi al giudice ordinario che, portando ad inevitabili procedure esecutive, comporta ulteriori oneri finanziari. Nella relazione si dà inoltre conto della presenza di nuove istanze ed orientamenti giurisprudenziali in base ai quali si vorrebbe estendere la normativa sugli indennizzi, limitata agli eventi antecedenti al 1985, ad accadimenti successivi avvenuti almeno fino alla data di entrata in vigore delle legge n. 98 del 1994.

Informa infine, che con la legge di bilancio per l'anno 2005 il capitolo di spesa relativo alla concessione del concorso statale è stato soppresso, impedendo all'Amministrazione di accogliere nuove richieste di contributo per mancanza della necessaria copertura finanziaria. Si ritiene necessario, quindi, un intervento legislativo volto a riordinare la vigente normativa al fine di evitare che le eccessive istanze distruggano risorse destinate a scopi solidaristici dalla legislazione vigente in materia di beni perduti all'estero.

In conclusione, rappresenta l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni dei soggetti interessati ai disegni di legge in esame, da effettuarsi al termine della discussione degli stessi.

A giudizio del presidente PEDRIZZI la materia degli indennizzi per i beni perduti all'estero da cittadini italiani riveste particolare complessità, sia per la sovrapposizione di norme, come dettagliatamente illustrato dal relatore, sia per la oggettiva difficoltà di disporre di informazioni sull'effettivo numero degli aventi diritto. Anche in considerazione del lavoro svolto dalla Commissione nel corso della precedente legislatura, ritiene opportuno proporre la costituzione di un comitato ristretto al fine di svolgere l'audizione dei soggetti interessati, invitando peraltro il rappresentante del Governo a fornire indicazioni circa la platea degli aventi diritto e gli oneri finanziari. Del resto, il Comitato ristretto dovrà comunque procedere alla redazione di un testo unificato.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) condivide la proposta del Presidente, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di disporre di informazioni sul numero effettivo degli aventi diritto agli eventuali provvedimenti di indennizzo, anche la fine di valutare l'effettivo onere delle disposizioni in esame.

Il relatore GENTILE (*FI*) si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto al fine di svolgere le audizioni dei rappresentanti delle associazioni dei cittadini interessati.

Il sottosegretario CONTENTO giudica opportuno avviare un ciclo di audizioni, stante anche la complessità della materia concernente gli indennizzi e la quantificazione degli stessi, proponendo peraltro di ascoltare anche i Presidenti delle Commissioni ministeriali costituite per la valutazione delle domande di indennizzo.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto dell'orientamento della Commissione, ritiene accolta la proposta di costituzione del comitato ristretto e invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i rispettivi componenti del collegio minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

442^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(3606) MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BETTA (*Aut*), il quale sottolinea che il provvedimento intende ricordare il 90° anniversario della distruzione della città di Rovereto, che si trovava sul fronte nel corso del primo conflitto mondiale. Solo dopo cinque anni dalla conclusione della guerra, egli prosegue, gli abitanti poterono tornare a Rovereto ed avviare un'importante ricostruzione. In particolare, come reazione alla tragedia vissuta, i cittadini, supportati dal comune, dalla provincia e dalla regione, si impegnarono, attraverso proprie risorse, nella realizzazione di istituzioni dedicate a ricordare i terribili eventi. Fra queste, il relatore ricorda anzitutto il museo della Grande guerra, nonché la Fondazione «Opera campana dei caduti», attorno alla quale si è sviluppata l'idea della cultura della pace, e che svolge un'attività di formazione di estremo rilievo sui temi della concordia internazionale oltre che del dialogo interreligioso.

Il provvedimento in titolo intende pertanto, per un verso, riportare alla memoria gli avvenimenti bellici e, per l'altro, guardare al futuro. Tale finalità non viene peraltro perseguita attraverso l'istituzione di nuovi organismi, bensì attraverso il coinvolgimento delle strutture già operanti a livello comunale e provinciale.

Dopo aver ricordato che l'articolo 1, comma 1, conferisce a Rovereto il titolo di «città della pace», il relatore dà inoltre conto del comma 4, finalizzato alla creazione di un Istituto superiore di scienze per la pace (nel-

l'ambito dell'università di Trento), con il coinvolgimento di importanti enti culturali, quali la Fondazione «Opera campana dei caduti», nonché l'associazione «Accademia roveretana degli Agiati» e l'Istituto della carità (questi ultimi fondati sin dai tempi di Maria Teresa d'Austria).

Il relatore sottolinea inoltre che alla provincia autonoma di Trento è attribuita la potestà di emanare disposizioni legislative in attuazione delle finalità della legge, dando infine conto della copertura finanziaria, pari a un milione di euro a decorrere dal 2007.

In considerazione delle importanti finalità recate dal provvedimento e dell'opportunità che esse ricevano la necessaria attenzione da parte delle istituzioni, raccomanda conclusivamente una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Nella discussione generale ha la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale sottolinea che il provvedimento reca contenuti di grande momento, non soltanto simbolici. Auspica pertanto che prima della conclusione della legislatura si possa giungere alla sua approvazione, ponendo in particolare rilievo il coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative in favore della cultura della pace, nonché l'importanza di assicurare iniziative che si inseriscano in un quadro sinergico.

Quanto a quest'ultimo aspetto, egli osserva, l'istituendo Istituto superiore di scienze per la pace, pur nel rispetto delle sue specificità, si inserirebbe in un contesto nel quale già operano l'Istituto storico italo-tedesco e l'Istituto delle religioni.

Giudica inoltre importante assicurare la necessaria rilevanza sul piano non solo etico-politico, ma anche storico, di una cultura della pace, che è stata occasione di solenni riflessioni filosofiche e storiografiche.

L'affermazione di una cultura della pace dovrebbe del resto essere, a suo avviso, l'occasione per svolgere un'indagine rigorosa su una tematica determinante, che spesso ha avuto un'accezione meramente negativa, in opposizione alla guerra, ma che ora si ricollega a una specifica elaborazione teologica, come conferma l'enciclica *Pacem in terris*, e si contrappone alla giustificazione, a suo avviso inquietante, delle guerre preventive.

Conclude dando conto del sostegno del suo Gruppo al provvedimento, di cui auspica una sollecita approvazione.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per venerdì 18 novembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3465) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che il senatore Compagna aveva svolto la relazione introduttiva.

Nella discussione generale ha indi la parola il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale sottolinea l'importanza di assicurare la partecipazione italiana al quarto anno polare, richiamando l'opportunità che essa si svolga in modo coordinato con le iniziative già poste in essere da parte di altri Paesi a tutela di territori strategici.

In proposito, egli dà conto della missione svolta da una delegazione della Commissione per la scienza e tecnologia dell'Assemblea della NATO, a cui egli stesso ha preso parte, nella regione dello Svalbard. In quell'occasione, egli ebbe modo di apprezzare anzitutto lo stato della ricerca in atto ed in particolare il coinvolgimento di studenti provenienti da ben 26 diversi Paesi (ma non dall'Italia).

Inoltre, la delegazione prese coscienza delle nefaste conseguenze del riscaldamento del globo, particolarmente evidenti in quei territori in considerazione del rilevante inquinamento atmosferico dovuto, fra l'altro, alle radiazioni atomiche causate dallo stato di degrado dei sommergibili sovietici, le quali si riverberano altresì sulla catena alimentare. Ancorché seria, egli conclude, la situazione – peraltro aggravata dall'inquinamento derivante dalla presenza umana – non è tuttavia allarmante, sempre che essa sia tenuta sotto controllo. A tal fine, raccomanda pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore FAVARO (*FI*) giudica a sua volta condivisibili le finalità recate dal provvedimento in titolo, tanto più che esso inserisce la partecipazione italiana all'Anno polare in un contesto di attività scientifiche coordinate a livello internazionale.

Si tratta peraltro di una partecipazione non certo marginale, come conferma lo stanziamento pari a 22 milioni di euro, e che può contare su strutture già operanti (quali il Consorzio ed il Comitato interministeriale per l'Antartide), che evitano inutili sprechi di risorse.

Dopo aver ricordato l'importante contributo dei ricercatori italiani con riferimento a ambiti di studio rilevanti proprio in riferimento all'Antartide, come l'effetto «serra», egli si associa all'auspicio di una tempestiva approvazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(137) **TURRONI.** – *Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese*

(3436) **BALBONI ed altri.** – *Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese*

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Bevilacqua aveva svolto la relazione introduttiva, invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire, si passa direttamente alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore, che – previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – risulta accolta.

IN SEDE REFERENTE

(3146) **COSTA.** – *Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo*

(3173) **MINARDO.** – *Iniziativa in materia di disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era svolta la relazione illustrativa. Dichiarata indi aperta la discussione generale.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), pur comprendendo l'esigenza di assicurare una disciplina sistematica al settore, ritiene non condivisibile una normativa destinata a determinare inopportune forme di cristallizzazione.

Del resto, egli prosegue, la necessità di assicurare rigore nella formazione e nel controllo delle attività delle scuole di ballo può essere agevolmente perseguita senza ricorrere all'istituzione di un ulteriore albo professionale, tanto più in considerazione dell'esigenza di una rivisitazione complessiva.

In proposito, il senatore giudica auspicabile il coinvolgimento delle scuole di ballo già esistenti presso istituzioni teatrali, in molti casi senz'altro autorevoli.

Ciò consentirebbe, egli prosegue, proprio in un momento così difficile per le fondazioni, da un lato, di accrescerne la funzione pubblica e sociale con riferimento alla formazione e, dall'altro, di assicurarne un'ulteriore forma di finanziamento.

Quanto alla funzione di controllo delle scuole di ballo, egli giudicherebbe poi preferibile il coinvolgimento di strutture già operanti presso il Ministero del lavoro, sì da evitare l'istituzione di nuove realtà corporative, fonti di possibili future rivendicazioni.

Conclude, invitando la relatrice a tenere in considerazione le sue proposte, volte a eliminare inopportune «impalcature» formali di cui il Paese non avverte il bisogno.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), pur dichiarando di comprendere la preoccupazione di disciplinare un ambito attualmente non regolamentato, rileva anzitutto che i due disegni di legge in titolo recano rispettivamente un unico firmatario. Si chiede pertanto se essi rispondano ad una esigenza largamente diffusa nel settore, ovvero rappresentino iniziative meramente personali.

Sollecita quindi lo svolgimento di audizioni, al fine di comprendere le effettive necessità del settore.

Quanto al merito delle proposte, ella osserva che, da un lato, esse sono volte a disciplinare dettagliatamente la professione di maestro di ballo mentre, dall'altro, recano una descrizione assai ampia dell'attività medesima. Ad esempio, è definito «maestro di ballo» anche colui il quale si dedica all'organizzazione e conduzione di competizioni, manifestazioni o spettacoli di ballo, benché non si tratti certamente di attività strettamente connessa all'insegnamento della danza.

Ciò desta a suo avviso tanta più perplessità in quanto i provvedimenti si propongono addirittura l'obiettivo di istituire un albo professionale dei maestri di ballo, che imporrebbe al contrario una disciplina ancor più rigorosa.

Ella si associa infine alle considerazioni del senatore Tessitore in ordine all'opportunità di svolgere una verifica sulla compatibilità dei provvedimenti con i luoghi tradizionali della danza ed in particolare con il loro ruolo di punti di riferimento per la formazione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice BIANCONI (*FI*), la quale risponde anzitutto alla senatrice Soliani osservando che la presentazione stessa di due disegni di legge induce a ritenere che essi raccolgano un'esigenza sentita nel settore. Si dichiara tuttavia disponibile allo svolgimento di audizioni, nell'ambito delle quali ritiene utile acquisire anche l'orientamento delle regioni.

Quanto alle considerazioni del senatore Tessitore relative alla formazione svolta nei luoghi tradizionali della danza, ella conviene sull'opportunità di un approfondimento, sottolineando tuttavia la varietà delle tecniche del ballo, che spaziano da quelle più classiche a quelle più moderne e popolari.

Il presidente BEVILACQUA fornisce assicurazioni in ordine allo svolgimento delle audizioni richieste.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

510^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio 2005.

Il presidente GRILLO (*FI*) ricorda preliminarmente che la Commissione aveva già avviato la discussione generale sul disegno di legge in titolo, nel merito del quale si è registrata la disponibilità di tutti i Gruppi parlamentari ad un celere esame in Commissione. Chiede quindi se vi siano altri senatori che intendano intervenire nel dibattito.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) manifesta il proprio apprezzamento per le finalità perseguite dal disegno di legge in esame e sottolinea l'importanza delle misure volte ad incrementare le condizioni di sicurezza dei trasporti marittimi in zone particolarmente esposte ai rischi ambientali, quale ad esempio la laguna di Venezia. L'utilizzo di navi a doppio scafo, certo, non consente di eliminare radicalmente taluni rischi di incidente ma li riduce in modo notevole poiché, spingendo all'ammodernamento delle flotte impedisce la circolazione di navi poco sicure. Fa poi presente che accanto al tema della sicurezza dei trasporti marittimi deve essere considerato anche quello della localizzazione di siti con attività industriali pericolose in prossimità di centri ad elevata antropizzazione. Tali considera-

zioni indurrebbero a completare il provvedimento in esame con proposte emendative che rischiano però di comprometterne l'approvazione entro la fine della legislatura, priorità questa riconosciuta anche dal suo Gruppo parlamentare.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GRILLO (*FI*) dichiara conclusa la discussione generale ed invita il Rappresentante del Governo alla replica.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, in sede di replica, sottolinea la valenza del disegno di legge in esame ai fini dell'ammodernamento del naviglio e del miglioramento delle condizioni di sicurezza della navigazione marittima. Manifesta poi il proprio apprezzamento per l'accordo trasversale raggiunto tra tutti i Gruppi parlamentari e per il significato politico degli interventi svolti dalla senatrice Donati e dal senatore Zanda nel corso della discussione generale in Commissione. Auspica infine la celere approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea al fine di rendere, quanto prima, operative le disposizioni in esso contenute.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, in sede di replica, dichiara di condividere la posizione espressa dal Rappresentante del Governo sostenendo la necessità di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati evitando così di apportare modifiche che ne potrebbero compromettere l'approvazione prima del termine della legislatura. Propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì, 18 novembre 2005, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(826) PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico

(2963) CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 luglio 2005.

Il presidente GRILLO ricorda che la Commissione aveva iniziato l'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, in attesa di ricevere il parere della Commissione Bilancio sullo stesso testo e sugli emendamenti ad esso relativi. Invita quindi i senatori che hanno presentato proposte emendative alla loro illustrazione.

Il senatore CAMBER (FI) illustra gli emendamenti a sua firma soffermandosi in particolare su alcuni di essi. L'emendamento 1.6 prevede il rilascio da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri di una targa di identificazione speciale per i veicoli storici da affiancare alla targa di origine del veicolo. L'emendamento 2.5 prevede poi che non rientrino nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico per le quali non è ammessa una velocità media superiore ai 40 chilometri orari. L'emendamento 4.12 mira ad una chiara individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. L'emendamento 6.1 prevede, per i veicoli storici provenienti dall'estero, la possibilità di conservare la targa di origine. Infine, l'emendamento 11.2 detta le modalità operative per la istituzione della commissione incaricata della verifica dei requisiti per l'attestazione del valore storico e collezionistico di motoveicoli ed autoveicoli d'epoca.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

511^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(826) PASQUINI ed altri. – *Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada*

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – *Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*

(2575) *MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico*

(2963) *CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) interviene per illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici di Sinistra. Si sofferma in particolare sull'emendamento 4.25 che prevede l'esenzione dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino dei veicoli storici partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate, fatte salve le disposizioni contrarie in materia di regolazione del traffico urbano da parte degli enti locali. Gli emendamenti 9.1 e 9.2 mirano invece a riservare l'esenzione dalla tassa speciale erariale sugli *autocaravan*, prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 151 del 1991 convertito nella legge n. 202 del 1991, soltanto agli invalidi civili che abbiano un impedimento permanente alla deambulazione. Dopo aver dato per illustrati i restanti emendamenti presentati dal proprio Gruppo parlamentare, dichiara infine di ritirare l'emendamento 11.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che la Camera dei deputati sta per concludere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 184 del 2005, apportandovi modifiche che comporteranno un nuovo esame del provvedimento da parte del Senato. L'ordine del giorno della Commissione per la seduta già convocata domani, 17 novembre 2005, alle ore 8,30, sarà pertanto integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3596-B, ove trasmesso in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

352^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RONCONI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(3473) Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale**, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 3^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Riferisce il relatore BONGIORNO (AN), ricordando come il provvedimento, finalizzato all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale italiano, tragga origine dall'esigenza di garantire un'adeguata posizione giuridica all'Italia rispetto a quei Paesi del Mediterraneo che hanno già adottato recentemente atti legislativi nello stesso senso.

Rileva come la necessità di creare una zona di protezione ecologica al largo delle coste italiane appare in evidente connessione con il rischio di inquinamento dell'ambiente marino causato da scarichi di sostanze inquinanti da parte dei mercantili e da eventuali incidenti di navigazione.

Il relatore sottolinea la diversità tra l'istituzione di una zona di protezione ecologica, nella quale vengono esercitate le sole competenze relative alla tutela e preservazione dell'ambiente marino, rispetto all'ipotesi della zona economica esclusiva in cui sarebbe consentito lo sfruttamento di tutte le risorse economiche presenti nella stessa.

Dopo aver dato conto del contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, il relatore si sofferma sull'articolo 2, comma 3 (che più direttamente richiama i profili di competenza della Commissione), il quale stabilisce la non applicazione della legge alle attività di pesca. Osserva come tale disposizione sia conseguente alla scelta di non istituire zone economiche esclusive, in considerazione del precedente caso della Croazia, la cui decisione di istituire una zona economica esclusiva, con evi-

deni danni verso la flotta di pesca italiana, fu revocata proprio in base alle forti pressioni internazionali e in particolare dell'Italia.

A questo proposito il relatore richiama l'attenzione sulla questione derivante dalla creazione di una zona economica esclusiva da parte delle autorità libiche nel mese di febbraio 2005, con notizie di interdizione ed anche di intimidazioni nei confronti di pescherecci italiani.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole integrato da una osservazione in riferimento all'ultima questione citata, con la quale richiamare l'attenzione del Governo italiano sugli effetti per il settore della pesca italiano derivanti dalla recente istituzione di una zona economica esclusiva da parte delle autorità libiche.

Il presidente RONCONI dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore VICINI (*DS-U*), il quale condivide le osservazioni e le preoccupazioni da ultimo espresse dal relatore. Concorde, infatti, con le esigenze di tutela dell'ambiente sottese al provvedimento, ma rileva altresì la necessità che sia garantito a livello internazionale il rispetto delle regole da parte di tutti gli altri Paesi.

Conclusivamente dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, e dopo che il RELATORE ha ribadito la propria proposta di parere, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri

(405) MAGNALBÒ. – *Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità delle calzature italiane*

(1404) STANISCI. – *Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane*

(1595) GUERZONI. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia*

(1646) BASTIANONI. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

(1736) CURTO. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

(2698) GRECO ed altri. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione*

(3278) MAGNALBÒ. – *Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili*

– e petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il presidente PONTONE, in considerazione dell'impossibilità di adottare un testo unificato in sede di comitato ristretto, propone di assumere

quale testo base il disegno di legge n. 3463, già approvato dalla Camera dei deputati.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di Lunedì 21 novembre.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

299^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI ricorda che il giorno 22 novembre, alle ore 11 presso la Sala Capitolare della Biblioteca del Senato si terrà il convegno per la presentazione dei volumi contenenti gli atti dell'indagine conoscitiva sulle «Iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia». In merito ai lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi prima della presente seduta, informa la Commissione che in tale sede si è convenuto circa l'opportunità di attivare un'indagine conoscitiva finalizzata ad un'approfondita ricognizione dello stato dell'assistenza psichiatrica in Italia. Si è inoltre manifestato accordo relativamente alla necessità di proseguire l'*iter* dei disegni di legge già posti all'ordine del giorno; in particolare, per quanto concerne il disegno di legge n. 396- B, riguardante la sindrome da morte improvvisa del lattante, assegnato in sede deliberante, risulta opportuno sollecitare la Commissione bilancio affinché esprima il proprio parere.

IN SEDE REFERENTE

(2852) Disciplina del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico

(348) BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico

(1124) TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale

(1312) CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico

(3274) **ROLLANDIN.** – *Disciplina del settore erboristico*

– e **petizione n. 283** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Ha la parola il relatore ULIVI (AN), il quale ricorda come il Governo abbia negato il proprio assenso circa il trasferimento dei disegni di legge in esame alla sede deliberante. Ritiene tuttavia che l'approvazione in sede deliberante sia l'opzione preferibile onde pervenire ad una rapida e positiva conclusione dell'*iter* ed auspica la presentazione di una nuova richiesta di trasferimento, cui possa seguire una risposta positiva da parte dell'Esecutivo. Annuncia quindi la presentazione di nuove proposte emendative riferite al disegno di legge n. 2852, nel testo derivante dagli emendamenti già approvati dalla Commissione, già assunto quale testo base, concepite al fine di superare i rilievi mossi dal Governo. Passa pertanto ad illustrare gli emendamenti 5.100, 5.200, 6.100, 9.100, 11.100, 11.200, 13.100, 15.100 e 21.100, sottolineando come essi siano finalizzati ad una maggiore compatibilità del testo in esame rispetto alle norme di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione in materia di potestà delle regioni e delle province autonome.

Il presidente TOMASSINI propone le ore 12 di domani, giovedì 17 novembre, quale termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 17 novembre, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2852**Art. 5.****5.100**

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

5.200

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «istruzione, dell'università e della ricerca», inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 6.**6.100**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 9.**9.100**

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «politiche agricole e forestali», inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 11.**11.100**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 114,», inserire le seguenti: «e dalle leggi e dai regolamenti approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

11.200

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «istruzione, dell'università e della ricerca», inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 13.**13.100**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali», con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 15.**15.100**

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «e disciplinato con decreto di natura» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è istituito o riconosciuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute».

Art. 21.**21.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Sanzioni*) – 1. Spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano determinare le sanzioni amministrative applicabili, salvo che il fatto costituisca reato:

a) nel caso di svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazioni e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della salute e senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge;

b) nel caso di confezionamento, detenzione per la vendita o vendita di prodotti erboristici che non riportino nelle confezioni le indicazioni elencate nell'articolo 8 della presente legge o che non rispettino le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9 della presente legge;

c) nel caso di violazione degli articoli 7 e 10 della presente legge.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 14 della presente legge, effettui la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 309,87 a 7.746,85 euro e con la confisca e la distruzione del prodotto».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver sulla situazione dei diritti umani in Birmania

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Margherita Boniver per avere aderito all'invito a riferire in Commissione sulla situazione dei diritti umani in Birmania. La Commissione ha seguito attentamente la situazione attraverso numerose audizioni che, purtroppo, hanno dato ampia testimonianza di violazioni gravissime ai diritti fondamentali della persona. Lo stesso tentativo di effettuare una missione nel paese asiatico non è andato a buon fine. Ciononostante appare importante continuare a monitorare il rispetto dei diritti umani in Birmania ed intervenire con tutti gli strumenti possibili nelle situazioni critiche.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, nel ringraziare la Commissione per l'ampia attività svolta in difesa dei diritti umani, ricorda come la situazione in Birmania sia gravissima in ordine al rispetto dei diritti della persona. I diritti sindacali, dei lavoratori, degli oppositori politici e della gente comune non ricevono alcuna tutela ed anzi vengono sistematicamente violati. La situazione è tanto grave da aver indotto il *Global Fund*, un fondo che finanziava un importante progetto medico per conto dell'Undp, a ritirarsi. Sul territorio birmano restano tre organizzazioni

non governative italiane che lavorano nei settori medico, agricolo e dell'istruzione. In sede internazionale la violazione dei diritti umani in Birmania è stata condannata anche recentemente dalla Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, mentre una risoluzione di condanna è attualmente all'attenzione della III Commissione delle Nazioni Unite. Purtroppo le numerose iniziative non hanno sortito alcun effetto dando luogo ad un ampio e diffuso pessimismo. Lo stesso Relatore speciale per i diritti umani in Birmania, il brasiliano Paulo Sergio Pinheiro, è estremamente pessimista riguardo al futuro dei diritti umani nel paese asiatico. Peraltro, le autorità birmane negano l'ingresso nel paese all'inviato speciale del Segretario generale Onu per Myanmar, Razali Ismail. L'Italia in questo difficile contesto ritiene di poter continuare a svolgere un ruolo utile, tenuto conto che si tratta di uno dei pochi paesi che conserva una rappresentanza diplomatica in Birmania. Lo stesso sottosegretario Margherita Boniver ricorda di avere proposto alla conferenza Asem di Kyoto, con la collaborazione dei paesi Asean, un'iniziativa di dialogo sulla falsariga del *Bangkok Process* – un foro di discussione sulla situazione birmana con la partecipazione di paesi Ue, Asean e di Myanmar, che ebbe luogo un'unica volta a Bangkok. Le pressioni internazionali non devono isolare completamente il regime birmano dandogli la possibilità di agire indisturbato nel paese, ma debbono insistere per aprire finestre di dialogo, anche per alleviare le sofferenze della popolazione civile. Per quanto concerne la situazione del premio Nobel Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari dal maggio 2003, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale e della stessa presidenza Ue – anche recentemente nel mese di giugno – non si intravede alcuno spiraglio positivo.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) ringrazia il sottosegretario Margherita Boniver per l'ampia ed esaustiva relazione esprimendo preoccupazione per lo stallo della situazione dei diritti umani in Birmania. Chiede se vi siano preoccupazioni per la sicurezza delle nostre Ong in Myanmar e se dopo il ritiro del *Global Fund* vi sia qualche altra strada per sostenere la popolazione birmana sotto il profilo dell'assistenza medica.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), nel ribadire il ringraziamento al sottosegretario Margherita Boniver, ricorda come le violazioni ai diritti dei lavoratori in Birmania ed ai sindacalisti di quel paese abbiano consentito che si registrassero fenomeni di lavoro forzato, anche minorile. Si tratta, insieme alle altre, purtroppo numerose, violazioni, di fatti intollerabili rispetto ai quali occorrerebbe agire con determinazione e fermezza. Chiede quindi quale sia la strategia che l'Italia, in sintonia con la comunità internazionale, intenda adottare al riguardo.

Il sottosegretario Margherita Boniver, nel ringraziare i senatori intervenuti, ricorda come il regime birmano sia del tutto impermeabile alle pressioni internazionali e come addirittura, proprio per sfuggire a quelle pressioni, la Birmania abbia rifiutato la presidenza di turno dell'Asean.

Occorrerà dunque puntare su una presa di posizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e successivamente del Consiglio di Sicurezza ed auspicare che anche il successore dell'attuale Segretario generale prosegua con la stessa determinazione la politica di condanna delle violazioni dei diritti umani in Birmania. Resta comunque l'impegno della comunità internazionale, anche attraverso il lavoro delle organizzazioni non governative, a sostenere le iniziative umanitarie che portino ad alleviare le sofferenze del popolo birmano.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il sottosegretario Margherita Boniver e i senatori intervenuti, assicura che l'impegno sulla Birmania della Commissione per i diritti umani continuerà anche nei prossimi mesi.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Interviene il direttore dell'Istituto di economia e finanze dell'Università Cattolica prof. Massimo Bordignon.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui trasferimenti di risorse umane, finanziarie, strumentali, organizzative e materiali alle Regioni e agli enti locali: audizione del direttore dell'Istituto di economia e finanze dell'Università Cattolica prof. Massimo Bordignon

Dopo una breve introduzione del Presidente, senatore CIRAMI, prende la parola il prof. BORDIGNON il quale si sofferma sulla problematica dei costi di transizione derivanti dall'applicazione della legge Basanini e della riforma del Titolo V della Costituzione, nonché dalla eventuale approvazione ed applicazione della cosiddetta devoluzione.

Si tratta di un'operazione non facile, in primo luogo per l'oggettiva ambiguità dei testi di riferimento, in particolare della riforma del Titolo V della Costituzione e della devoluzione, che rendono difficile un'individuazione univoca del dettaglio delle funzioni trasferite agli enti locali, e poi perché la tradizionale struttura accentrata della contabilità nazionale rende difficile la scomposizione e la quantificazione degli oneri su base locale.

Un secondo aspetto da considerare è che comunque tutti questi studi danno per scontato che il trasferimento sia a costo zero, il che, ovviamente, non è necessariamente vero.

Comunque, date le suddette premesse, diversi studi convergono tendenzialmente nel fissare intorno al 5,3 per cento del PIL – si parla in effetti di una quantificazione complessiva di circa 69 miliardi di euro del 2003 – il trasferimento di risorse derivante dell'attuazione della riforma

Bassanini e della riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare conseguente alla regionalizzazione della spesa scolastica.

Più contenuto, intorno ai 500 milioni di euro, è invece il trasferimento di risorse quantificato in relazione all'eventuale approvazione della devoluzione, e ciò soprattutto perché per molte materie importanti, si pensi alla sanità, l'effetto della devoluzione è unicamente quello di modificare da concorrente ad esclusiva una competenza regionale che già adesso si presenta, sul piano della gestione delle risorse, del tutto regionalizzata, mentre per altri aspetti – si pensi soprattutto all'attribuzione alle Regioni di funzioni in materia di polizia locale – appare difficile operare una quantificazione non essendo ancora ben definito l'oggetto di tali nuove funzioni regionali.

L'oratore osserva quindi che l'incidenza sul prodotto interno lordo del complesso degli oneri delle funzioni trasferite appare molto differenziata sul piano territoriale, rappresentando all'incirca il 4 per cento del prodotto interno dell'Italia settentrionale e il 10 per cento nel Mezzogiorno.

Complessivamente si può ritenere che – sempre considerando invariati i costi delle funzioni trasferite – la spesa regionale e locale verrebbe a rappresentare in Italia alla fine di questo processo il 14 per cento del prodotto interno lordo, una dimensione che in Europa può essere considerata media, risultando decisamente superiore a quella che si verifica in paesi più accentrati come la Francia e il Regno Unito, mentre è più o meno alla pari con quella olandese e decisamente inferiore a quella che si registra in Spagna, in Belgio, in Germania e soprattutto nei paesi del nord Europa.

Va osservato che anche la distribuzione nei vari comparti di questo tipo di spesa non è uguale in tutti i paesi. In particolare allo stato l'Italia è uno dei paesi in cui la spesa sanitaria presenta il più alto livello di regionalizzazione, superata in effetti solo dalla Svezia, mentre in altri settori, in particolare la scuola e l'assistenza sociale, la spesa italiana risulta notevolmente più accentrata della media.

Per quanto riguarda i problemi legati al finanziamento di questo processo, e quindi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, si dovrà in primo luogo a suo parere tenere conto del fatto che il gettito delle diverse tipologie di imposta si distribuisce in materia molto differente sul territorio nazionale.

Mentre infatti le differenze di gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG tra le varie Regioni corrispondono in maniera abbastanza fedele, come prevedibile, alle sperequazioni del reddito nazionale, l'IRAP presenta un tasso di variazione tra le varie Regioni molto più forte, data evidentemente l'esistenza di un maggior valore aggiunto imponibile nelle Regioni economicamente più dinamiche, mentre il minor tasso di variazione è quello che si riscontra nel gettito delle imposte sui consumi e delle accise. Una simulazione condotta sulla possibilità di finanziare l'attuazione delle riforme in oggetto con il solo gettito dei tributi riscossi a livello regionale e locale, ha messo in luce le dimensioni del divario esistente tra le varie parti del

Paese, laddove si pensi che mentre la Lombardia potrebbe finanziare il suddetto trasferimento con il 19 per cento del gettito fiscale locale, in Calabria si renderebbe necessario dedicare l'88 per cento del gettito stesso, e va precisato che si parla solo del finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, il che vuol dire al netto delle spese regionali e locali attualmente sostenute, e da ciò consegue necessariamente che gran parte delle regioni del Mezzogiorno non possiede, in mancanza di un idoneo intervento perequativo, delle risorse necessarie per sostenere il decentramento e la devoluzione.

Egli ricorda quindi come i criteri attualmente previsti per la distribuzione del fondo perequativo siano quelli del fabbisogno e della capacità fiscale, entrambi peraltro problematici soprattutto perché, ad esempio, la quantificazione del fabbisogno postula l'esistenza di un ente centrale deputato a valutarlo.

Il prof. Bordignon si sofferma quindi sul problema dei costi aggiuntivi che possono essere determinati dal decentramento di funzioni, e che sono legati da un lato ai rischi di duplicazione delle funzioni stesse, e dall'altro agli oneri derivanti dalla necessità per gli enti locali di attrezzarsi per lo svolgimento delle nuove funzioni e dalle eventuali diseconomie derivanti dalla moltiplicazione dei soggetti decidenti. Si tratta in buona parte di oneri aggiuntivi che potrebbero essere evitati; peraltro lo spazio per un'ulteriore razionalizzazione dei processi di devoluzione e decentramento risulta evidente laddove si consideri, ad esempio, che fino ad oggi il rapporto tra risorse materiali e personali trasferiti agli enti locali per esigenze di decentramento è stato inverso tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, con la conseguenza che queste presentano un'incidenza del costo del personale più elevata rispetto al nord, il che se si considera oltre tutto che la dinamica retributiva del pubblico impiego è più accentuata a livello locale che nell'impiego statale, significa che nel Mezzogiorno il costo della transizione tende ad essere più pesante.

Il prof. Bordignon comunica quindi di aver trasmesso alla Presidenza una documentazione sulle questioni trattate nella sua introduzione.

Si apre il dibattito.

Il deputato MANTINI chiede al prof. Bordignon chiarimenti intorno agli studi disponibili sui costi del decentramento e della devoluzione e domanda poi la sua opinione in merito al ruolo esercitato dai soggetti cui competerebbe governare il processo di decentramento.

Il senatore CHINCARINI chiede al prof. Bordignon se vi siano stati, in relazione alla differente capacità fiscale e quindi alla diversa capacità di autofinanziamento tra le varie Regioni da lui segnalata, anche studi in ordine all'eventuale differente capacità delle Regioni stesse di svolgere con successo azioni di contrasto rispetto all'evasione e all'elusione fiscale; si tratta a suo parere di un punto importante, dal momento che la perequazione deve tener conto dell'effettiva differenza di reddito fra le Regioni,

depurata dei costi di una scarsa efficienza nell'individuazione della base imponibile reale.

Il senatore BARATELLA osserva come a suo parere un presupposto importante per realizzare efficacemente il processo di regionalizzazione e decentramento è quello di considerare l'attuazione del federalismo fiscale come il perno del processo stesso.

Piuttosto cioè che trasferire le funzioni alle Regioni e in base al loro fabbisogno trasferire risorse, è invece necessario partire dall'attribuzione di un'effettiva autonomia impositiva cui vanno commisurate le politiche regionali utilizzando poi le risorse perequative sulla base delle effettive esigenze, comprese quelle di carattere particolare e straordinario, come ad esempio quelle che devono affrontare alcune Regioni meridionali in quanto terminali dei flussi migratori dal Mediterraneo.

Il prof. BORDIGNON sottolinea in primo luogo che mentre non esistono studi di dettaglio dedicati ai costi complessivi dei processi di decentramento e di devoluzione, esistono però molti importanti studi di settore, si pensi fra tutti a quelli in materia di sanità – dove il momento di sostanziale regionalizzazione del sistema va individuato nella riforma del 1993 – o quelli in materia di modifica dei comportamenti politici dopo l'istituzione dell'ICI.

Egli osserva quindi che il processo di attuazione del decentramento, dopo una prima fase in cui è apparso guidato dalla politica, sembra poi essere andato avanti in maniera alquanto inerziale.

Anche sul problema dell'articolazione territoriale dell'evasione fiscale non esiste uno studio generale ma piuttosto numerosi studi di settore i cui risultati, peraltro, rivelano un quadro estremamente complesso, nel quale ad esempio non sembra del tutto corretto affermare aprioristicamente che le amministrazioni regionali e locali del sud siano meno efficienti nel contrasto all'evasione, laddove si consideri che una maggiore evasione nelle regioni meridionali sembra riguardare essenzialmente i tributi erariali, per cui bisognerebbe stare in guardia dall'attribuire alle Regioni e agli enti locali del sud inefficienze che sono semmai imputabili all'amministrazione tributaria nazionale.

Il presidente CIRAMI ringrazia il prof. Bordignon e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato

Audizione del prof. Alberto Brambilla, Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il Prof. Alberto BRAMBILLA, *Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, svolge alcune valutazioni alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Lino DUILIO (*DS-U*) e il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) a più riprese, i deputati Nino LO PRESTI (*AN*) ed Emerenzio BARBIERI (*UDC*).

Il Prof. Alberto BRAMBILLA, *Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali*, replica ai quesiti posti, svolgendo ulteriori considerazioni sui temi oggetto di audizione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare il Prof. Alberto Brambilla, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 13,50.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Antonio De Falco, direttore generale di Pomigliano Ambiente Spa
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio DE FALCO, *direttore generale di Pomigliano Ambiente Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Donato PIGLIONICA (*DS-U*) e Vincenzo DE LUCA (*DS-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Antonio DE FALCO, *direttore generale di Pomigliano Ambiente Spa*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio De Falco, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Roberto Cetera, amministratore delegato di Ecolog Spa

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Roberto CETERA, *amministratore delegato di Ecolog Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Roberto CETERA, *amministratore delegato di Ecolog Spa*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Roberto Cetera, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Raffaele Busiello, presidente della Società P.A.N., e Giuseppe Bibbò, direttore generale

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Raffaele BUSIELLO, *presidente della Società P.A.N.*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, Donato PIGLIONICA (*DS-U*) e Vincenzo DE LUCA (*DS-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano Raffaele BUSIELLO, *presidente della Società P.A.N.*, e Giuseppe BIBBÒ, *direttore generale*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Raffaele Busiello, il dottor Giuseppe Bibbò, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,50.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente documento libero:

– dal Consiglio della magistratura militare, copia della nota della Procura ordinaria di Roma contenente i provvedimenti conclusivi dei procedimenti originati dalla segnalazione effettuata dalla Commissione.

Audizione del colonnello Felice Vassallo, cancelliere militare in quiescenza
(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Felice VASSALLO, *cancelliere militare in quiescenza*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Emiddio NOVI (*FI*) e i deputati Carlo CARLI (*DS-U*), Enzo RAISI (*AN*) e Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (*AN*), ai quali risponde Felice VASSALLO, cancelliere militare in quiescenza.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il colonnello Felice Vassallo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Emiddio NOVI (*FI*) interviene per formulare una richiesta di documentazione relativa ad atti degli uffici giudiziari di Milano.

Alla richiesta si associa il deputato Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (*AN*).

Il deputato Carlo CARLI (*DS-U*) invita il presidente ad effettuare un approfondimento al riguardo.

Flavio TANZILLI, *presidente*, si riserva una verifica sul punto e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 5,30.

COMITATO PARLAMENTARE per i procedimenti d'accusa

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 9,15.

ESAME DELLA SEGUENTE DENUNCIA

Denuncia sporta dal signor Antonio Grimaldi

Il presidente CREMA comunica che i deputati Ghedini e Villari sono sostituiti rispettivamente, a norma dell'articolo 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dai deputati Bertolini e Ruggieri.

Il presidente CREMA illustra la denuncia sporta dal signor Antonio Grimaldi nei confronti del Presidente della Repubblica.

Il signor Antonio Grimaldi, con una serie di missive indirizzate a vari organi parlamentari (destinatari diretti ovvero per conoscenza), ha denunciato vari soggetti istituzionali, tra cui il Capo dello Stato, del quale ha chiesto la messa in stato d'accusa.

I fatti contestati sono oggettivamente indecifrabili: tutti gli scritti alludono ad alcuni procedimenti giudiziari, presumibilmente originati dalla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, nei quali il signor Grimaldi sarebbe stato parte soccombente. In talune parti degli scritti la vicenda è fatta risalire a 33 anni fa, in riferimento ad un fondo intercluso nella strada interpoderale Peschiera Vecchia. La menzione del Capo dello Stato è puramente casuale: non fa riferimento a funzioni proprie e si compendia in una generica lagnanza in ordine al malfunzionamento della giustizia, la quale si aggiunge a confusi addebiti indirizzati verso magistrati e personale di cancelleria delle sedi giudiziarie campane.

In ogni caso, essendo stato l'atto di denuncia formalmente trasmesso, conformemente ai precedenti, sottopone all'attenzione del Comitato l'opportunità di procedere ad una sua immediata e preliminare deliberazione di archiviazione per manifesta infondatezza.

Dopo interventi dei senatori MANZIONE (favorevole all'archiviazione in ragione dell'infondatezza dell'addebito, che attribuirebbe al Capo dello Stato una sorta di responsabilità oggettiva), CASTAGNETTI (per l'archiviazione, pur umanamente solidale verso tutte le vittime della malagiustizia) e MARITATI (per l'immediata archiviazione, lamentando la difficoltà di evitare questo tipo di convocazione per atti del tutto privi di fondamento) e dei deputati Filippo MANCUSO (ostile alla formula di archiviazione per manifesta infondatezza, quando si sia in presenza di un non-atto evidentemente proveniente da un incapace) e FRAGALÀ (che concorda sull'irriducibilità allo schema legale delle considerazioni oggettivamente non intelleggibili), il presidente CREMA pone ai voti la proposta di ordinanza di archiviazione relativa alla denuncia in titolo, motivata con la sua manifesta infondatezza.

Il Comitato – accogliendo la proposta posta in votazione dal Presidente – delibera a maggioranza l'archiviazione della denuncia.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 10 novembre 2005, ha definito all'unanimità il seguente programma di audizioni:

- audizione dell'ingegner Giuseppe Topa;
- audizione del segretario generale dell'Autorità di bacino del Sarno, professor Pietro Cannata;
- audizione del Prefetto Carlo Schilardi;
- audizione del Soprintendente per i beni archeologici di Pompei, professor Pierluigi Guzzo;
- audizione dei rappresentanti del Consorzio Cooperative Costruttori;
- seguito dell'audizione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha dato all'unanimità mandato alla Presidenza di calendarizzare le relative sedute anche sulla base della disponibilità dei soggetti da audire.

Comunica di aver confermato, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, a decorrere dalla data della relativa scadenza e sino alla fine della legislatura, gli incarichi con compenso e a tempo parziale dei seguenti collaboratori: dottor Giovanni Acanfora, professor Mario Capunzo, avvocato Carmine Cesarano, dottor Bruno Coscioni, avvocato Francesco Cristiani, avvocato Maria Rosaria Cusumano, avvocato Pierfederico De Filippis, dottor Antonio De Rosa, avvocato Pietro Paolo Elefante, dottoressa Fabrizia Ippolito, professor Rodolfo M.A. Napoli, avvocato Michele Palma, architetto Antonio Siscignano e dottor Vincenzo Tomasso.

Comunica di aver confermato, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, a decorrere dalla data della relativa scadenza e sino alla fine della legislatura, l'incarico con compenso e a tempo pieno del seguente collaboratore: signor Roberto Ferrera.

Comunica di aver confermato, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, a decorrere dalla data della relativa scadenza e sino alla fine della legislatura, gli incarichi senza compenso e a tempo parziale dei seguenti collaboratori: signora Michelina Cirillo, avvocato Teresa D'Amico, avvocato Mauro Iannone, dottor Domenico Monda e dottor Angelo Pesce.

Comunica di aver designato, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, a decorrere dal 16 novembre 2005 e sino alla fine della legislatura, i seguenti collaboratori con incarico con compenso e a tempo parziale: dottor Domenico Della Porta, geometra Giancarlo Giordano, dottor Giustiniano Lacava, dottor Michelangelo Lo Conte, geometra Giovanni Pagano, dottor Giovanni Romano e avvocat Paola Vitiello.

Comunica di aver designato, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno, a decorrere dal 16 novembre 2005 e sino alla fine della legislatura, i seguenti collaboratori con incarico senza compenso e a tempo parziale: dottor Ermanno Albano e dottor Luigi Della Monica.

Comunica di aver designato, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno, a decorrere dal 16 novembre 2005 e sino alla fine della legislatura, il seguente collaboratore con incarico senza compenso e a tempo pieno: colonnello Giuseppe Troncone.

Comunica che il dottor Francesco Verdoliva ha rassegnato le dimissioni da collaboratore della Commissione a causa dei nuovi impegni conseguenti all'assunzione dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Sassari. Ringrazia quindi, a nome della Commissione, il dottor Verdoliva per il valido contributo sempre fornito all'attività della Commissione.

Comunica che l'Autorità di bacino del Sarno ha trasmesso in data 27 settembre 2005 una documentazione cartografica e fotografica sull'evoluzione antropica del fiume Sarno.

Comunica che il NOE di Salerno ha trasmesso in data 27 settembre 2005 una nota informativa sull'attività di controllo svolta.

Comunica che l'ASL Salerno 1 ha trasmesso in data 4 ottobre 2005 una nota informativa sull'attività svolta.

Comunica che il Consorzio di bonifica dell'Agro nocerino sarnese ha trasmesso in data 6 ottobre 2005 una nota informativa.

Comunica che il comune di Solofra ha trasmesso in data 10 ottobre 2005 una nota informativa.

Comunica che il comune di Bracigliano ha trasmesso in data 12 ottobre 2005 una nota informativa.

Comunica che l'ASL Napoli 5 ha trasmesso in data 12 ottobre 2005 una nota informativa.

Comunica che l'ASL Avellino 2 ha trasmesso in data 12 ottobre 2005 una nota informativa.

Comunica che il comune di Scafati ha trasmesso in data 27 ottobre 2005 una nota informativa.

Svolge quindi alcune considerazioni sui lavori della Commissione.

Intervengono, sempre sui lavori della Commissione, i senatori SCALERA, MANZIONE, FASOLINO e FLAMMIA, ai quali replica il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

261^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,15.

(3509-A) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo; osserva tuttavia che l'articolo 7 deriva dall'approvazione in sede referente di un emendamento sul quale la Sottocommissione aveva già formulato osservazioni che ritiene opportuno ribadire; propone, quindi di invitare a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 7, il quale demanda a una fonte regolamentare l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale: la determinazione dei requisiti minimi, pertanto va ricondotta alla determinazione di principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge, e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sull'emendamento 1.101, invitando tuttavia a riformularlo esplicitando che il Governo è chiamato a dare attuazione alla direttiva richiamata esercitando una delega legislativa: la definizione di un codice relativo ai medicinali per uso umano infatti va ricondotta alla competenza legislativa dello Stato per la determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; segnala, peraltro, l'esigenza, in tal caso, di indicare il termine per l'esercizio della delega così conferita;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale il Governo esercita una delega conferitagli dalla legge n. 150 del 2005, di riforma dell'ordinamento giudiziario. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, con i seguenti rilievi:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di conformare l'articolo 1 a quanto espressamente richiesto dalla legge delega in termini di elettorato passivo per la nomina a componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, prevedendo che possano essere eletti magistrati che esercitano «effettive» funzioni giudicanti e requirenti e specificando che costoro debbano essere – rispettivamente – «in servizio presso la Corte di cassazione» stessa, ovvero presso la Procura generale della Corte di cassazione (articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 150 del 2005);

- si segnala che la nomina di componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 2 dello schema in titolo, non è espressamente prevista dalla delega, che invece dispone in tal senso per i consigli giudiziari, in un principio di delega (articolo 2, comma 3, lettera *h*) che non è richiamato dalla lettera *e*), tra quelli da applicare, in quanto compatibili al Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di modificare l'articolo 7, comma 1, lettera *e*), e la corrispondente disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo, conformandoli al principio di delega di

cui all'articolo 2, comma 3, lettera r), n. 6): il tenore letterale di quest'ultimo non sembra infatti limitare la competenza dei consigli giudiziari e – in forza del rinvio ad esso operato dal principio di cui alla lettera e) – del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in merito all'adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati soltanto a quelli indicati negli articoli 7 e 15 dello schema in titolo, ai quali il richiamato principio di delega fa riferimento con la locuzione «con particolare riferimento a quelli..»;

– si segnala che l'articolo 7, comma 1, lettera g) del provvedimento in titolo attribuisce al Consiglio direttivo della Corte di cassazione una competenza che la delega prevede solo per i consigli giudiziari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera s), non richiamata dalla lettera e);

– in merito all'articolo 9, commi 2 e 3, e all'articolo 10, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di disciplinare, con fonte statale, le maggioranze richieste per la nomina dei componenti e dei supplenti dei consigli giudiziari da parte dei competenti consigli regionali, alla luce dell'autonomia statutaria delle regioni;

– all'articolo 9, nei commi 2 e 3 e all'articolo 10, comma 1, si segnala l'esigenza di inserire, dopo le parole «componenti non togati», le seguenti: «di cui».

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

523^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

(3190) AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne

(3240) ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte

(Parere alla 9^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso reca norme suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per le quali occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6. In particolare, informa che occorre chiarire l'impatto finanziario delle disposizioni di cui agli articoli 1 (che prevede un sistema di identificazione elettronica di ovini, caprini e bovini da allevamento), 2 (sul regolamento interministeriale che stabilisce le risorse finanziarie necessarie), 3 e 4 (sulla raccolta e conservazione del DNA degli animali e la loro iscrizione nel registro istituito dal Ministero delle politiche agricole e forestali), posto che la realizzazione dei suddetti interventi sembra gravare esclusivamente a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, segnala che sullo stanziamento richiamato a copertura non sussistono le necessarie disponibilità, né per l'anno 2005, a valere sui fondi speciali del bilancio triennale vigente, né per l'anno 2006, a valere sui fondi speciali del bilancio triennale 2006-2008, come risultanti dal disegno di legge finanziaria 2006 approvato in prima lettura al Senato. Segnala, poi, la necessità di ri-

ferire al Ministero dell'economia e delle finanze, anziché a quello delle politiche agricole e forestali, lo stanziamento citato (unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale»), nonché al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare per decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 1.1, 3.1 e 6.1.

Riscontra poi l'esigenza di valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 3.2 (onde escludere possibili contributi o rivalse a carico dello Stato da parte dei privati che svolgono le attività ivi richiamate). Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 3.4 (qualora l'affidamento dei prelievi del DNA ad un medico veterinario comporti oneri accessori). Segnala che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti 01.1 e 3.3.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, rilevando il recepimento della condizione espressa dalla Commissione e precisando che non vi sono osservazioni in relazione al testo.

In ordine agli emendamenti segnala che la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento identico alla proposta 10.100. Riscontra altresì l'opportunità di ribadire, con riferimento alla proposta 1.101, analoga alla proposta 1.All.A.2 già esaminata dalla Commissione bilancio, la condizione che la direttiva 2004/27/CE ivi richiamata sia inserita nell'allegato B, relativo alle direttive i cui schemi di decreto di attuazione sono sottoposti al parere parlamentare, nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo, al fine di assicurare che sul relativo schema di decreto di attuazione sia predisposta la relazione tecnica e venga altresì previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In merito alla proposta 24.0.102, che sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 380 del 1999, osserva che occorre poi valutare l'opportunità di precisare che le limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile ivi indicato possono essere poste fermo restando anche le aliquote, oltre che le consistenze organiche complessive delle Forze armate, in conformità con quanto previsto dal testo vigente del medesimo

comma 6. Rileva, infine, che non vi sono infine osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta
(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che la Camera ha approvato un emendamento, su cui la V Commissione aveva reso parere contrario, che ha soppresso il secondo comma dell'articolo 4, il quale precisava che, in caso di richiamo in servizio per gravi esigenze di mobilitazione, gli ufficiali e sottufficiali cui è stata concessa la promozione onorifica al grado superiore, ai sensi dell'articolo 1, assumessero il grado precedentemente rivestito. Al riguardo, rileva che occorre acquisire conferma che non si ponga in ogni caso l'ipotesi di richiamo in servizio dei soggetti interessati posto che si tratta esclusivamente del personale in congedo assoluto (mentre un altro emendamento approvato presso la Camera ha soppresso l'estensione del beneficio anche al personale collocato in riserva).

Fa inoltre presente che il comma 3 dell'articolo 5 prevede che le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione abbiano luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. A tale proposito segnala che occorre valutare l'idoneità di tale clausola ad escludere che derivino oneri correlati agli ulteriori adempimenti amministrativi necessari per le Commissioni incaricate di valutare gli avanzamenti, con particolare riferimento all'eventuale ulteriore fabbisogno di personale ovvero alla corresponsione di emolumenti aggiuntivi per i componenti delle suddette Commissioni.

Osserva infine che occorre acquisire conferma che l'esclusione di effetti ai fini del trattamento di quiescenza e di ogni altro trattamento economico o retributivo, ai sensi dell'articolo 4, sia sufficiente ad escludere oneri correlati ad eventuali benefici accessori o indiretti, con particolare riferimento agli eventuali effetti della norma in esame sulla dinamica del trattamento del personale in congedo assoluto, nonché alle disposizioni sulla decorrenza di cui all'articolo 3.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

(732) BERGAMO ed altri. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) BASSO. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado*

(Parere alle Commissioni 9^a e 13^a riunite sul testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*), dopo aver richiamato le osservazioni già svolte dal senatore Fasolino nella seduta del 30 giugno scorso, si sofferma sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.0.102 (testo 3), concernente l'alienazione ovvero il trasferimento oneroso al patrimonio disponibile del Comune di Caorle delle aree demaniali abusivamente occupate o edificate prima del 31 dicembre 1990. Al riguardo, osserva che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei complessivi effetti finanziari, al fine di accertare se le maggiori entrate derivanti dalla vendita (sulla base del prezzo di cessione fissato al comma 2) compensino il complesso dei canoni, indennità, compensi e sanzioni dovuti dai soggetti abusivi, ed escludere possibili perdite per l'erario, anche alla luce del successivo comma 6, che prevede che l'acquisto da parte di privati abbia valore di sanatoria degli abusi edilizi e faccia venire meno ogni pretesa da parte dell'amministrazione finanziaria.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

(3475) Deputato RAMPONI. – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CURTO (*AN*) segnala, per quanto di competenza, l'emendamento 1.0.1, unico emendamento trasmesso riferito al provvedimento in titolo, che sembra comportare minori entrate non quantificate né coperte correlate al riconoscimento al personale interessato della possibilità di beneficiare di un credito d'imposta corrispondente alle agevolazioni ICI previste per la prima casa ove il diritto alle stesse si perda per ragioni di servizio.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

524ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Paolo Franco ha illustrato il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti; stante l'esigenza di pervenire all'espressione del parere e la ripetuta assenza del Governo, propone di esprimere avviso favorevole sul testo, nonché di ribadire il parere già reso dalla Commissione sulle proposte 10.100 e 1.101. Propone, altresì, di esprimere avviso favorevole su tutte le restanti proposte, osservando che sull'emendamento 24.0.102 l'avviso favorevole è reso nel presupposto che le limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile possono essere poste anche con riferimento alle aliquote oltre che alle consistenze organiche complessive delle Forze armate.

Su proposta del relatore Paolo FRANCO (*LP*), la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.100 nonché parere di nulla osta sulla proposta 1.101 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che la direttiva 2004/27/CE ivi richiamata sia inserita nell'allegato B nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo. Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 24.0.102, nel presupposto che le limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile ivi indicato possono essere poste fermo restando anche le aliquote, oltre che le consistenze organiche complessive delle Forze armate, nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

(3475) Deputato RAMPONI. – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo e l'esigenza di esprimere il prescritto parere, propone di esprimere avviso contrario sull'emendamento 1.0.1 che appare manifestamente oneroso per la finanza pubblica.

Con l'avviso conforme del relatore CURTO (AN), la Sottocommissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.1.

(3190) AGONI ed altri. – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne*

(3240) ROLLANDIN ed altri. – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte*

(Parere alla 9^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che restano da acquisire elementi di chiarimento, da parte del Governo, rispetto alle osservazioni espresse nella precedente seduta dal relatore. Non essendo disponibili gli stessi, propone di rinviare l'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(732) BERGAMO ed altri. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) BASSO. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado*

(Parere alle Commissioni 9^a e 13^a riunite sul testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, analogamente al provvedimento esaminato precedentemente, ricorda che occorre acquisire elementi di risposta alle osservazioni del relatore da parte del rappresentante del Governo. Propone, pertanto, di rinviare l'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(3427) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 17 novembre 2005, ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (732).
 - BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado (1407).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 novembre 2005, ore 11 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed*

altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei*

deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge).

- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117).
- PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore (290).
- BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).
- EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (614).
- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).
- PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (1693).
- Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1853).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

- BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).
 - SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396).
 - e delle petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 novembre 2005, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
 - MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
 - FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
 - MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).
 - Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
 - FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (3495).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).
- CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI . – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchè istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge

25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).

- Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e*), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).
- Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extra-giudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g*), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 553).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d*) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 554).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n.150» (n. 556).
 - Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *f*), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 561).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 novembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d*) e 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548).
 - Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (3146).
- MINARDO. – Iniziative in materia di disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (3173).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).

- MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione del sindaco del comune di Luzzara (Reggio Emilia).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 17 novembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
- Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (3518) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
 - FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).
 - MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
 - CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 17 novembre 2005, ore 13,30

Audizione del Procuratore della Repubblica aggiunto di Torino, dottor Maurizio Laudi.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 17 novembre 2005, ore 14

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza:

- Seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

Giovedì 17 novembre 2005, ore 14

Audizione dell'ingegner Massimo Esposito, esperto qualificato in radio-
protezione, e dell'ingegner Giuseppe Forasassi, professore ordinario
presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, nucleare e della produ-
zione dell'Università di Pisa.
